

Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte Suprema di Cassazione
Sezioni Unite Penali

Udienza pubblica del 21.X.92
Sentenza n. 16
Reg. Gen. n. 5322/92

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

	Dott. Gaetano Lo Coco	Presidente
1.	Dott. Bernardo Gambino	Componente
2.	“ Guido Guasco	“
3.	“ Vito Aliano	“
4.	“ Francesco Siena	“
5.	“ Vincenzo Auriemma	“
6.	“ Brunello Della Penna	“
7.	“ Umberto Feliciangeli	“
8.	“ Giorgio Lattanzi	“

ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da

- 1) Marino Leonardo nato il 27.3.1946 a Pastorano
 - 2) Bompressi Ovidio nato il 16.1.1947 a Massa
 - 3) Pietrostefani Giorgio nato il 10.11.1943 a L'Aquila
 - 4) Vigliardi Paravia Laura nata il 31.10.1942 a Firenze
 - 5) Buffo Paolo nato il 25.8.1936 a Torino
 - 6) Caccavari Francesco nato il 1.1.1947 a Crotone
 - 7) Dell'Amico Pier Giorgio nato il 24.4.1949 a Massa
 - 8) De Luca Enrico nato il 20.5.1950 a Napoli
 - 9) Olivero Gianni nato il 4.5.1943 a Vercelli
 - 10) Sibona Roberto nato il 4.12.1942 a Villafranca Piemonte
 - 11) Totolo Anna nata il 26.1.1950 ad Asti
 - 12) Sofri Adriano – non ricorrente – nato il 1.8.1942 a Trieste
- avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano emessa in data 12.7.1991 e ordinanze dibattimentali

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Brunello Della Penna

Udito, per la parte civile, l'avv. Avvocatura Generale dello Stato avv. Alfredo Angelucci di Roma – avv.to Odoardo Ascari di Modena – avv.to Luigi Li Gotti di Roma.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Bruno

Frangini che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di Marino, Bompresi, Vigliardi Paravia, Caccavari, De Luca, Pietrostefani e dichiararsi inammissibili gli altri. Uditi I difensori avv. Gianfranco Maris di Milano –avv.to Ivo Reina di Roma – avv. Ezio Menzione di Pisa – avv. Giandomenico Pisapia di Milano – avv. Gaetano Pecorella di Milano – avv. Marcello Gentili di Milano – avv. Marcello Gallo di Torino.

Svolgimento del processo

1. – Il 17.5.72 intorno alle 9,15 il commissario della Polizia di Stato Luigi Calabresi – addetto all'ufficio Politico della questura di Milano – veniva assassinato con due colpi di revolver esplosigli alle spalle da un giovane mentre era per aprire la sua vettura Fiat 500, parcheggiata vicino allo spartitraffico della via Cherubini, all'altezza del civico n.6, contrassegnante l'edificio ove egli abitava.

I rilievi medico–legali evidenziavano ferite da arma da fuoco alla regione occipitale e alla schiena.

L'analisi balistica, consegnata nella relazione tecnica del 29.9.72, stabiliva che il proiettile recuperato nel corpo della vittima era di marca Fiocchi, cal.38 sp. ed era stato esploso da un revolver Smith and Wesson, a canna lunga.

Da molteplici testimonianze raccolte subito dopo il fatto fra persone che avevano assistito all'episodio o a momenti di esso, era possibile una prima ricostruzione, non priva di qualche sfasatura, dalla quale emergeva che un giovane uomo, alto circa ml. 1,80/85, di corporatura longilinea, viso allungato, capelli castani corti (ma taluno aveva riferito di capelli castani chiari tendenti al biondo, o biondi), si era posto alle spalle del funzionario mentre costui stava traversando la strada, accostandosi alla sua vettura, e nel momento in cui era chino per aprire la portiera gli aveva sparato da distanza ravvicinata.

Si era quindi allontanato guadagnando una vettura Fiat 125 blu (dalla quale era disceso pochi minuti prima, secondo il teste Pappini Pietro, o in attesa poco più avanti secondo il teste Gnappi Luciano) condotta da un'altra persona (forse una donna secondo il Pappini, a giudicare dalla capigliatura).

La vettura si era allontanata rapidamente per via Cherubini nella direzione di via Mario Pagano, mentre alcuni dei presenti si premuravano di dare l'allarme alla polizia dal telefono di un negozio di frutta e verdura al civico 8 della via Cherubini. La Fiat 125 blu, di cui erano state rilevate almeno le cifre iniziali della targa, veniva recuperata abbandonata con il motore ancora acceso in via Guido D'Arezzo angolo con via A.Giussano, di fronte a un'agenzia bancaria.

Riferirà 13 giorni dopo Dal Piva Adelia di avere notato la 125 giungere con due persone a bordo da lei viste di spalle, una delle quali appariva essere una donna, queste erano passate su una vettura "Alfa Romeo Giulia" in sosta lì vicino, allontanandosi poco prima del sopraggiungere della polizia.

La 125 blu risultava essere stata rubata nella notte tra il 15 e 16.5.72 in viale di porta Vercellina nei pressi del civico 20, là dove era stata parcheggiata dal suo proprietario. Non presentava impronte papillari.

Erano evidenti invece due ammaccature, una sul parafrangente posteriore sinistro e una sul parafrangente anteriore destro, parte mediana.

Tale ultima ammaccatura appariva contrapponibile a quella sul parafrangente anteriore sinistro, all'altezza del fanale, rilevata sulla vettura Simca 1000 di Giuseppe Musicco. Costui riferiva che intorno alle ore 9, mentre dalla via Giotto era per immettersi nella via Cherubini, era stato urtato con violenza da una vettura, che si era però allontanata subito senza fermarsi.

Pochi minuti dopo aveva notato un gruppo di persone che si era raccolto in mezzo alla via Cherubini ed aveva appreso dell'omicidio.

Sulla descrizione dei caratteri fisionomici della persona che aveva sparato, resa dai testi, venivano compilati un identikit e un photophit, che erano pubblicati sulla stampa il 20.5.72. Ma le indagini volte in più direzioni, nell'area dell'estrema sinistra (in particolare su esponenti del movimento denominato "lotta continua") e in quella dell'estrema destra, non sortivano positivi risultati.

In questo contesto erano raccolte le dichiarazioni rese a partire dal 19.5.72 da Ferretti Ugo, pregiudicato detenuto, il quale riferiva di essere stato interno alla area del movimento su detto, assistito e ospitato a causa del tragico episodio della morte di un suo figlioletto durante un'operazione di sgombero di abitazioni abusivamente occupate, ad opera della polizia. Accolto nel giro dei militanti di "lotta continua" in Italia e a Francoforte, aveva sentito parlare con insistenza da parte di costoro della necessità di uccidere il commissario Calabresi, al quale si faceva carico della morte dell'anarchico Pinelli, caduto da una finestra della questura di Milano nel tempo in cui era stato lì trattenuto per le indagini relative all'eccidio di piazza Fontana del 13 dicembre 1969.

Simili voci emergevano nei successivi anni '80 dalle molteplici dichiarazioni di persone militanti della sinistra eversiva (brigate rosse e prima linea), apertesesi alla collaborazione con la giustizia, quali Roberto Sandalo, Marco Donat Cattin, Massimiliano Barbieri, Michele Viscardi, Bonavita Alfredo e altri, le quali, per informazioni raccolte da ex militanti del movimento "lotta continua", passati nelle file del terrorismo (come del resto taluno di loro stessi), riferivano che l'omicidio del commissario Calabresi era maturato nell'ambito del movimento ed era stato anche voluto dai suoi massimi dirigenti, i quali avevano poi disputato fra loro sull'opportunità di rivendicarlo.

Riferivano che nel movimento era stata organizzata una struttura armata – filiazione del servizio d'ordine – con il compito di assicurare i finanziamenti attraverso rapine e di essere il braccio armato del movimento nella prospettiva rivoluzionaria in esso vagheggiata.

Le notizie acquisite non andavano tuttavia oltre questo, e là dove si concretizzavano attraverso più specifiche indicazioni per le quali si risaliva a persone determinate, quali Franco Gavazzeni e Marco Fossati, alle quali veniva fatto carico di precise responsabilità per l'omicidio, non pervenivano poi a risultati positivi attendibili, talché l'accusa verso le persone indiziate veniva a cadere.

1/a. – La svolta determinante per l'instaurazione del presente giudizio veniva nel luglio del 1988 con la spontanea presentazione ai carabinieri di Leonardo Marino – già attivo militante di "lotta continua" all'epoca dei fatti – nei primi di detto mese. Dopo una serie di contatti con i carabinieri di Sarzana e Milano (come da costoro sarà

chiarito in giudizio), il Marino, a partire dal 20.7.88, iniziava la sequenza delle sue dichiarazioni di chiamante in correità, che si articolano nell'istruttoria e nel giudizio – anche con confronti coi coimputati accusati –, connotandosi per successivi arricchimenti del tessuto iniziale, con precisazioni, nuove circostanze via via ricordate, correzioni, adattamenti e qualche confessato vuoto di memoria, anche in relazione alle contestazioni dei coimputati e all'approfondimento dell'indagine accuratamente compiuta in sede di giudizio di primo grado.

I capisaldi della diffusa e articolata vicenda come narrata dal Marino sono i seguenti. Militante sin dal 1969 di "lotta continua", movimento strutturato allora al vertice con un comitato nazionale numeroso e ampiamente rappresentativo dei centri locali e con un esecutivo ristretto a una decina di persone, e dotato di un servizio d'ordine –, il Marino sosteneva che a partire dal 1970 egli era stato gradualmente coinvolto nell'attività di una struttura illegale armata, la cui costituzione era stata decisa nell'ambito dell'esecutivo per la pressione di taluni suoi membri, tra i quali Giorgio Pietrostefani, reclutandone i componenti tra le file del servizio d'ordine.

In quel periodo si recavano a Torino dove risiedeva il Marino – fino a un certo momento operaio della Fiat – il Pietrostefani e Ovidio Bompresi (conosciuto come "Enrico"), il quale – attivista prima di "potere operaio" e poi di "lotta continua" a Massa – aveva il compito di addestrare le reclute della struttura illegale.

I due erano frequentemente ospiti in Torino della famiglia di Paolo Buffo e della moglie di costui, Vigliardi Paravia Laura, con la quale per alquanto tempo andavano a vivere nello stesso appartamento il Marino e la sua convivente Maria Antonietta Bistolfi, per una spontanea solidarietà sorta tra le due donne in particolare e per le difficoltà economiche della coppia Marino-Bistolfi, sfrattata.

Venivano compiute le rapine all'armeria "Marco Leone di Torino" (con la refurtiva di questa veniva rifornito un deposito sito nella zona di p.za Vittorio) il 18.12.70, quella del 25.3.71 in danno dell'agenzia di Saluggia della Banca popolare di Novara e quella del 10.8.71 alla fabbrica Nuovo Pignone di Massa; a queste ultime due partecipava lo stesso Marino. E ancora, la rapina ai danni della casa editrice Einaudi il 28.8.72 e l'irruzione alla CISNAL di Torino dell'11.1.73 con la partecipazione del dichiarante, e la rapina in danno dell'armeria "Boero" di Torino il 22.3.73.

Gli attivisti della struttura illegale si esercitano all'uso delle armi in una cascina di Biandrate e a Cori Canavese, dove il Buffo aveva la disponibilità di una casa utilizzata come base e deposito di armi.

Nel novembre del 1971 il Pietrostefani e il Bompresi cominciarono a parlare con il Marino del progetto di soppressione del commissario Calabresi, deliberato da una parte dell'esecutivo, al quale il Bompresi lo sollecitava a prendere parte come autista con lui, che sarebbe stato l'esecutore materiale.

Il Marino finiva per convincersi della necessità politica di un tale delitto, la cui esecuzione, fissata per il giugno del 1972, veniva anticipata al maggio con l'intento di sfruttare l'onda emotiva scaturita dalla morte dello studente anarchico Franco Serantini, avvenuta in seguito a uno scontro con la polizia in via Pisa il 7 maggio 1972.

Prima di risolversi all'azione il Marino chiedeva un incontro con Adriano Sofri, leader del movimento, che per alquanto tempo era stato a Torino e al quale egli era

anche effettivamente molto legato.

L'occasione dell'incontro era il comizio del 13.5.72 tenuto a Pisa dal Sofri per commemorare la morte del Serantini, al quale il Marino si recava con la Vigliardi su sollecitazione del Pietrostefani, il quale (secondo una prima versione del Marino) partecipava anche lui all'incontro; ma tale presenza andava a dissolversi in successive versioni fino a quella del dibattito, nella quale il Marino finiva per dichiarare di "non aver memoria" di essa, anche perché per lui allora contava solo il colloquio con Sofri.

L'incontro con quest'ultimo, – uno dei punti più dibattuti nel giudizio, poiché in esso il Marino sosteneva di avere ricevuto la conferma del mandato a uccidere –, aveva luogo brevemente dopo il comizio in piazza, e dopo una breve sosta in un bar della stessa piazza.

Il Sofri assicurava il Marino, gli dava alcune istruzioni sul comportamento da tenere nel caso fosse stato scoperto e l'invitava ad attendere a Torino istruzioni.

Più tardi nella serata Marino, come altri numerosi militanti, si recava a salutare il Sofri nella casa in Pisa della sua ex moglie e quindi faceva ritorno, nella stessa serata a Torino.

La mattina successiva, il 14.5, il Marino riceveva la preannunciata telefonata di "Luigi" (il basista di Milano per l'operazione delittuosa), che lo invitava a recarsi da lui il giorno dopo e che lo riceveva alla stazione (il Marino sosteneva di averlo superficialmente conosciuto in altra occasione) e quindi in un suo appartamento, ove già si trovava il Bompresi.

La sera del 15.5, con l'aiuto del "Luigi", il Marino compiva il furto della Fiat 125 blu mediante la forzatura del deflettore sinistro e portava la vettura al parcheggio in prossimità della via Cherubini.

L'indomani 16.5 però l'azione non aveva luogo perché la mancanza della vettura della vittima nel luogo ove era solitamente parcheggiata faceva ritenere che il Calabresi non avesse pernottato a casa o fosse uscito prima del solito.

Il Marino rientrava brevemente a Torino per essere ancora a Milano nella stessa giornata.

Il 17.5 aveva luogo l'impresa omicida.

Il Bompresi armato con una pistola che lo stesso Marino aveva prelevato dal deposito gestito dal Buffo, si era appostato vicino all'ingresso dello stabile ove abitava il Calabresi, in attesa, mostrandosi intento alla lettura del giornale.

Il Marino prelevava la vettura dal parcheggio e all'uscita (ma il luogo esatto, come il momento e le modalità del fatto, costituiscono un altro punto fra i più controversi del giudizio) aveva luogo l'incidente con la vettura del Musicco (cfr. sopra par.fo 1), che il Marino risolveva invitando l'antagonista a spostarsi brevemente per dargli spazio, mostrando di voler poi definire la questione; invece si allontanava immediatamente per portarsi, dopo un breve giro, avanti al negozio di frutta e verdura, in attesa di fuggire con il complice appena compiuta l'azione.

Difatti, messi a segno dal Bompresi i colpi mortali, egli, compiuta una breve retromarcia per facilitare il complice, lo raccoglieva e si allontanava rapidamente in direzione della via Mario Pagano, raggiungendo il luogo ove la vettura rubata veniva poi recuperata.

Da lì, separatosi dal Bompressi, con la metropolitana si era recato alla stazione ferroviaria dove di nuovo aveva incontrato il Bompressi, ma non il “Luigi” (come sarebbe dovuto avvenire secondo gli accordi).

Sicché si era risolto a prendere il treno delle 9,40 ricevendo in consegna l’arma impiegata nel delitto, che restituiva al deposito del Buffo.

Così la sera del 17.5 egli era a casa, dove, assente ancora per lavoro la sua convivente Bistolfi, si incontrava con la Vigliardi, la quale con in mano “la Stampa Sera” con la notizia dell’assassinio, gli chiedeva come era andata” e dove fosse il Bompressi. Egli aveva risposto brevemente che era rimasto a Milano senza aggiungere altro, pur rendendosi conto che la sua interlocutrice era consapevole di quanto da loro commesso.

Il 20.5 pomeriggio il Marino si recava a Massa con la Vigliardi a un altro comizio del Sofri, dove si incontrava brevemente con il dirigente, che gli esprimeva il suo compiacimento per il buon lavoro fatto, e dove notava anche la presenza del Bompressi, che però non avvicinava.

La Laura Vigliardi si era invece intrattenuta con costui e mentre erano per tornare a Torino aveva fatto notare al Marino che il Bompressi si era schiarito i capelli, così rendendosi ancora più somigliante all’identikit pubblicato sul giornale.

Dal Bompressi il Marino diceva di avere poi appreso che era rimasto tre giorni a casa del “Luigi”, che il 20 mattina l’aveva accompagnato alla stazione ferroviaria con la sua compagna, ricorrendo all’espedito di fargli tenere un bambino in braccio per dargli l’immagine di un buon padre di famiglia e eludere così eventuali controlli della polizia.

Dal Pietrostefani – anche lui gli aveva espresso il suo compiacimento per la riuscita dell’azione – aveva appreso che lui e il Sofri avevano atteso ansiosamente la notizia la mattina del 17.5 accanto alle telescriventi nella redazione in Roma del quotidiano “lotta continua”.

Dopo il delitto il Marino aveva dato segni di irrequietezza morale, sicché il Pietrostefani l’aveva indotto a recarsi a Roma per costituire e guidare il gruppo clandestino locale, ma l’esperienza era durata poco per contrasti con i compagni del gruppo.

Rientrato a Torino riprendeva la militanza routinaria sino al tramonto di “lotta continua”; nonostante la fine di tale impegno politico partecipava ad altre rapine, quella del luglio del 1979 in danno di una banca di Morgex e ancora nell’agosto dello stesso anno quella in danno di uno sportello bancario in Pre Saint Didier (entrambe località della Valle d’Aosta).

A tali ultime due imprese il Marino era spinto ormai – essendo stata sciolta “lotta continua” nel 1976 – da interesse personale di lucro, così come alla tentata rapina in danno della sede RAI di Torino (che avrebbe potuto rendere un cospicuo profitto ove fosse riuscita) sperimentata nel 1987.

Le imprese del Marino avevano tuttavia suscitato il disappunto di suoi ex compagni, Giorgio Dell’Amico e Gianni Oliviero, coimputati in questo giudizio siccome chiamati in correità per talune rapine.

Entrambi nel 1982 erano andati a cercarlo e gli avevano manifestato il loro risentimento per la sua condotta, mostrando di essere preoccupati del fatto che egli

potesse fare propalazioni accusatorie nel caso fosse stato arrestato ovvero che, semmai coinvolto con altre organizzazioni, potesse vantare, per accreditarsi con i nuovi compagni, le sue passate imprese e le complicità avute, compromettendo in un caso o nell'altro la sicurezza degli ex compagni.

Preoccupazioni i due gli manifestavano anche per l'insofferenza e il risentimento espressi dalla Antonia Bistolfi per il mancato aiuto da parte degli ex compagni nelle difficoltà economiche sue e del Marino.

Complessivamente il discorso era stato accompagnato da severe e oscure minacce.

In realtà la situazione economica della coppia Marino–Bistolfi non era certo facile.

I due dopo un periodo di permanenza a Morgex in Valle d'Aosta si erano trasferiti a Bocca di Magra, dove il Marino s'ingegnava a fare il venditore ambulante.

Più volte il Marino si era rivolto al Sofri per parlargli delle sue difficoltà psicologiche e materiali e – come finiva per ammettere – per avere aiuto finanziario.

Però gli incontri con il vecchio compagno e dirigente una volta ammirato lo avevano deluso, tanto che si era sentito strumentalizzato e buttato via.

Diverso il rapporto con il Bompresi, con il quale si era ripetutamente incontrato in varie occasioni che ancora nel 1987 aveva testimoniato per lui in una controversia di lavoro, e che egli aveva sentito a sè più vicino, sia perché ne aveva avvertito il travaglio morale per le trascorse vicende, sia perché anche lui gli appariva come una persona vittima della strumentalizzazione ad opera dei dirigenti di un tempo, Sofri e Pietrostefani. E per tale ragione il Marino solo in un secondo momento, nel corso della sequenza delle due dichiarazioni, farà il nome del Bompresi, prima indicato solo come “Enrico”.

Il travaglio psicologico, già insorto subito dopo il delitto, non lasciava il Marino, che poco prima del Natale del 1987 si rivolgeva al parroco di Bocca di Magra, al quale esternava il suo disagio e – come riferirà lo stesso don Regolo Vincenzi –, senza far nomi, confidava di essere stato coinvolto in gravi fatti di terrorismo, che gli avrebbe rivelato per il caso gli fosse successo qualcosa, perché si sentiva incalzato da vecchi complici, i quali miravano a coinvolgerlo nuovamente.

Un successivo colloquio confidenziale il Marino aveva nel maggio del 1988 con il senatore Flavio Bertone, v. Sindaco di La Spezia, del partito comunista (nel quale Marino aveva per qualche tempo militato dopo lo scioglimento di “lotta continua” durante la sua permanenza a Morgex), sin quando si risolveva, come si è detto in principio, a prendere contatto con i carabinieri per aprirsi la strada alla completa rivelazione dei suoi trascorsi.

Nel corso delle sue dichiarazioni finirà per dire che si era reso conto che non poteva risolvere i suoi problemi morali e psicologici, e liberarsi del passato se non rompendo in maniera radicale e definitiva con tutti quelli con i quali aveva vissuto la stagione in cui era maturato l'omicidio Calabresi

1/b. – Alle chiamate in correità del Marino i coimputati per l'omicidio e le rapine opponevano decise proteste di innocenza.

In estrema sintesi, il Sofri – confermando il suo passato di dirigente del movimento negava la fisionomia degli organi dirigenziali tratteggiata dal Marino, la esistenza di una struttura illegale (anche se ammetteva che da vari militanti erano state commesse

azioni illecite), e la risoluzione ed il mandato di uccidere il Calabresi. Contestava decisamente l'incontro e il colloquio del 13.5.72 a Pisa, dopo il comizio, introducendo una serie di puntualizzazioni su quell'evento, le quali escludevano la plausibilità di un colloquio nel tempo, luogo e modalità affermati dal Marino. Deduceva numerosi testimoni a sostegno dei suoi assunti.

La mattina del 17.5. aveva appreso del delitto Calabresi da un giovane mentre stava recandosi alla redazione del giornale "lotta continua".

Il Pietrostefani contestava del pari gli assunti del Marino sull'organizzazione verticistica di "lotta continua", sulla struttura illegale e sul mandato per l'omicidio. Ridimensionava anche le affermazioni sul suo impegno nel movimento, riferendosi anche al fatto che in quel tempo egli si era trovato in stato di latitanza, e sui contatti avuti con il Marino.

Il 17.5.72 era a Roma, ma non era stato affatto nella redazione di "lotta continua" sempre a causa della sua latitanza; aveva appreso la notizia dell'omicidio dal giovane Cesare Colombo, un militante del movimento, che allora era in assiduo contatto con lui per agevolargli i rapporti con i compagni della sede romana, di cui egli aveva l'incarico di comporre alcuni dissidi per problemi politico-organizzativi.

Adduceva vari testimoni a scarico.

Il Bompressi contestava anche lui le affermazioni del Marino sull'organizzazione di lotta continua, sulla struttura illegale e sulla sua partecipazione all'omicidio (oltre che alle rapine); in sede di giudizio di primo grado deduceva poi che il 17.5.72 egli si trovava a Massa dove – come gli era stato ricordato da taluni compagni e amici tramite un articolo pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" – si era con essi incontrato la mattina per mostrare loro un volantino predisposto in fretta alla notizia dell'assassinio e distribuirne le copie da divulgare avanti alle fabbriche nell'intervallo del "cambio turno" delle ore 14.

Indicava numerosi testi su tali circostanze.

1/c. – Del complesso e numeroso testimoniale acquisito giova ricordare per la completezza essenziale di un quadro pur necessariamente schematico della vicenda processuale, le dichiarazioni di Maria Antonietta Bistolfi, convivente del Marino, e di Vigliardi Paravia Laura, moglie del Buffo.

La Bistolfi sosteneva che era rimasta all'oscuro del coinvolgimento del suo compagno nel delitto Calabresi, ma pochi giorni dopo il fatto, trovandosi in casa con la Vigliardi e il Bompressi, che era però discosto da loro donne, aveva raccolto il breve e risentito sfogo dell'amica, la quale, mostrandole l'identikit pubblicato sul giornale che teneva in mano e alludendo al Bompressi, le aveva detto stizzita: "è lui, ma non lo vedi che è identico!".

Non aveva replicato nè fatto domande, percependo il disagio e la tensione dell'amica, ma nel 1987, allorquando aveva incontrato a Sarzana il Bompressi, alla ricerca dei vecchi compagni con i quali pensava di lanciare un giornale, ne era rimasta turbata al punto da rivolgersi, dopo qualche tempo, all'avvocato Zolezzi di La Spezia, al quale aveva rivelato la confidenza della Vigliardi e aveva chiesto di rendere noto il fatto qualora le fosse accaduto qualcosa.

Tale visita sarà ricordata dall'avvocato in giudizio, ma in termini del tutto generici

(una donna molto agitata gli aveva detto di essere depositaria della conoscenza di un grave fatto confidatole da un'amica), ed escludendo che gli fosse stato fatto un qualsiasi accenno all'omicidio del Calabresi che – pur non avendo della visita preso alcun appunto non avrebbe potuto dimenticare, data la notorietà del caso.

La Vigliardi Paravia negava di essere stata a conoscenza delle responsabilità del Marino e del Bompressi, di avere rilevato che costui si era schiarito i capelli e i contenuti specifici dei colloqui così come riferiti dal Marino.

E tanto le costava l'imputazione di falsa testimonianza.

2.– Venivano rinviati a giudizio, Marino, Bompressi, Pietrostefani e Sofri per omicidio volontario aggravato del commissario Calabresi – capo 1); – Bompressi, Buffo Paolo, Sibona Roberto per la rapina dell'armeria Marco Leone del 18.12.70 – capo 3); – Marino, Bompressi Buffo, Olivero Giovanni, Sibona e altri per la rapina alla Banca Popolare di Novara, agenzia di Saluggia del 25.3.71 – capo 5); – Marino, Pietrostefani, De Luca Enrico, Gracis Daniele e altro per la rapina in danno dell'editrice Einaudi in Torino del 28.8.72 – capo 6); – Marino, Caccavari Francesco, Gracis e Totolo Anna per la rapina ai danni della CISNAL di Torino dell'11.1.73 – capo 7);

Totolo Anna per concorso nella rapina dell'armeria "Boero" di Torino del 22.3.73 – capo 8); Vigliardi Paravia Laura per falsa testimonianza – capo 2).

Era disposto anche il rinvio a giudizio degli imputati dei fatti di rapina successivamente commessi in Torino e in Valle d'Aosta, ma la cognizione di tali delitti era poi rimessa ai giudici specificamente competenti per materia e territorio. La Corte d'assise di Milano con la sentenza 2.5.90 dichiarava Marino, Bompressi, Pietrostefani e Sofri colpevoli di concorso nell'omicidio e li condannava alle pene ritenute di giustizia con le attenuanti generiche equivalenti per gli ultimi tre, con le medesime attenuanti, prevalenti, e l'attenuante prevista dall'art. 4 L.n.15/80 per il Marino;

– proscioglieva per prescrizione gli imputati del fatto delittuoso in danno della CISNAL, qualificato come tentativo; – proscioglieva il Pietrostefani in ordine al reato di ricettazione, così qualificato il fatto ascrittogli in relazione alle rapine del Nuovo Pignone di Massa e della editrice Einaudi di Torino per prescrizione;

– assolveva il Sibona dall'imputazione di concorso nella rapina in danno dell'armeria "M.Leoni";

– il Bompressi da quella di concorso nella rapina in danno del Nuovo Pignone di Massa;

– la Totolo da quella di rapina in danno dell'armeria "Boero";

– proscioglieva ancora per prescrizione Marino, Bompressi, Buffo, Sibona, Gracis, Olivero, Dell'Amico e De Luca dagli altri reati di rapina loro ascritti;

– proscioglieva per amnistia la Vigliardi Paravia dall'imputazione di falsa testimonianza.

Con sentenza 12.7.91 la Corte di assise di appello confermava integralmente la decisione del giudice di primo grado, con le statuizioni conseguenziali.

2/a. – Riteneva la sentenza oggi impugnata, – in questo punto discostandosi dall'iter logico–argomentativo dei primi giudici, che per il resto ripercorreva aderendo

sostanzialmente all'impostazione alle valutazioni della motivazione della decisione di primo grado –, che, a prescindere dalle dichiarazioni del Marino, le acquisizioni probatorie in atti consentivano di affermare che, per volontà di almeno parte dell'esecutivo del movimento e comunque per scelta del Pietrostefani e del Sofri, si era costituita a partire dal 1970 circa all'interno del movimento (come filiazione del servizio d'ordine) una struttura clandestina armata come riferito dal Marino e che a tale organizzazione, oltre che alla determinazione degli stessi su nominati esponenti dell'esecutivo, era riferibile l'omicidio del Calabresi.

Muoveva al riguardo dalle dichiarazioni di vari "collaboratori" (cfr. sopra par.fo 1); dalla vicenda dell'arresto di tre militanti del movimento (Manisco, Albonetti e Pedrazzini), colti in possesso di armi di accertata provenienza dalla rapina all'armeria "Marco Leone" di Torino; da documenti, pubblicazioni e dalla stessa campagna giornalistica condotta dal foglio "lotta continua" contro il Calabresi, attribuendo a tale giornale anche una significativa rivendicazione "criptica" dell'omicidio e sottolineando gli orientamenti "militaristi" emersi nel movimento, in special modo nel convegno di Rimini del 1972, svoltosi in modo riservato, nel quale il Pietrostefani aveva avuto un determinante ruolo.

Considerava positivamente accertata, in sostanziale aderenza con la motivazione dei primi giudici, la credibilità del Marino, – perché spinto esclusivamente da un travaglio interiore e da un bisogno radicale di revisione del suo passato (la sentenza accenna a questo riguardo a una catarsi) e di rottura drastica con esso –, e l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, perché nella loro parte sostanziale disinteressate, costanti e coerenti

Estrinsecamente le dichiarazioni di chiamata in correità dovevano ritenersi verificate, secondo la sentenza impugnata, vuoi per la parte concernente l'organizzazione "militare" del movimento, vuoi per la ricostruzione dei fatti delittuosi narrati – in specie l'omicidio, vuoi ancora per le specifiche responsabilità dei chiamati in correità.

Sul primo punto, a parte le risultanze già ricordate e considerate autonomamente probanti, ricordava le circostanze relative al deposito preso in locazione dal Buffo, quelle concernenti le esercitazioni a fuoco in Biandrate e a Corio Canavese, e quelle sull'acquisto di armi da malavitosi, con i quali il Sofri aveva intrattenuto rapporti amichevoli, e sulla presenza in Torino del Pietrostefani e del Bompreschi.

Riguardo al secondo punto, la sentenza ricordava la coerente corrispondenza dei fatti altrimenti accertati attraverso indagini di polizia e giudiziarie, accertamenti di prova specifica e generica, con la ricostruzione di essi resa dalle dichiarazioni del Marino.

Sul terzo punto, considerava il movente dell'omicidio manifestato dalla campagna di stampa di "lotta continua" e il suo collegamento con la morte del Serantini, che ne aveva affrettato i tempi di esecuzione.

Ricordava la vicenda dell'incontro a Pisa del Marino e del Sofri e quella successiva dell'incontro a Massa del 20.5.72; gli incontri ripetuti del Marino con il Pietrostefani a Torino prima del delitto, i colloqui preparatori, le circostanze dell'attesa della notizia dell'esito dell'attentato da parte del Sofri e del Pietrostefani; le circostanze dell'attentato e la corrispondenza dei caratteri somatici e fisionomici dell'omicida con quelli del Bompreschi, testimoniati e confermati, con sottintesa consapevolezza

del ruolo realmente avuto dall'amico nel fatto, dalle notazioni ripetute della Vigliardi; la stessa inattendibilità (quando non addirittura la falsità) dei testi d'alibi introdotti dagli imputati.

3. – Con il ricorso per cassazione la difesa del Marino denuncia violazione di legge, osservando che la Corte di Milano aveva in modo erroneo applicato l'attenuante prevista dall'art.4 del D.P.R. n. 625/79, sostituendo la pena dell'ergastolo con quella di anni 16 di reclusione e quindi riducendo questa per effetto delle riconosciute attenuanti generiche.

Mentre, avendo ritenuto le attenuanti prevalenti, avrebbe dovuto applicare l'una e le altre sulla pena edittale base prevista per l'omicidio non circostanziato in aderenza alla disposizione dell'art. 69, comma 2°, C.P..

I difensori di Bompressi e Pietrostefani hanno proposto diffusi e articolati motivi principali e aggiunti – illustrati con memorie –, con i quali è stata in sostanza investita, sotto il profilo della violazione di legge e della denuncia di carenza e/o vizi di motivazione (praticamente in tutta la notoria gamma delle figure in cui si articola tale secondo tipo di censure), tutto il complesso quadro valutativo delle molteplici risultanze probatorie, alle quali si è sin qui sinteticamente fatto richiamo illustrando gli accadimenti essenziali e lo snodarsi della vicenda processuale.

Si ricordano qui i temi dell'analisi critica difensiva comuni in sostanza a entrambi i ricorrenti, e quindi quelli concernenti specificamente la posizione di ciascuno di essi.

1) Dominante è la complessa tematica della metodologia della valutazione della prova diretta e di quella indiziaria (o logica), disciplinata dall'art. 192 del vigente C.P.P. (applicabile al presente giudizio per la disposizione dell'art. 245, comma 2 lett. b del dlgs, n. 271/ 89).

Le censure difensive denunciano come, prescindendo dalla formale adesione ai criteri di legge, la sentenza impugnata sia carente ed erronea nella valutazione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni confessorie e di chiamata in correità del Marino, vuoi per quanto attiene alla credibilità del personaggio, vuoi con riguardo alle caratteristiche proprie delle sue rivelazioni e alle circostanze nelle quali sono scaturite e si sono sviluppate in correlazione con l'evolversi delle acquisizioni processuali introdotte dalle difese dei coimputati.

Denunciano ancora l'errore metodologico nella valutazione estrinseca dell'attendibilità della chiamata in correità alla stregua degli "altri elementi di prova" (comma 3 del citato art.192).

Sono stati, secondo le difese, valorizzati elementi indiziari incerti, confutati e comunque non sempre riferibili alla specificità delle circostanze essenziali da provare.

Non solo, illogicamente sono stati disattesi elementi probatori di segno contrario alle indicazioni scaturenti dalle dichiarazioni accusatorie, in taluni casi mediante la sistematica, artificiosa e preconcepita confutazione dell'attendibilità dei testi d'alibi o comunque a di scarico.

2) Il tema delle strutture politico-organizzative del movimento "lotta continua", del loro ruolo e delle loro funzioni effettive, dell'esistenza di un servizio d'ordine e dell'attività da esso svolta, della formazione della C.D. struttura illegale sorta dal

servizio d'ordine per lo svilupparsi di una tendenza "militarista" della quale si erano resi protagonisti i ricorrenti e il Sofri in vario modo, e soprattutto della riferibilità dell'omicidio Calabresi alla detta struttura, è trattato criticamente sotto diversi profili. In primo luogo, quello dell'illegalità ed erroneità della valorizzazione delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia riferentisi a "voci" circolanti nell'ambiente della sinistra eversiva (art.349, 4° c., C.P.P. 1930), o comunque provenienti da referenti che non avevano confermato le circostanze specifiche rivelate, rimaste in taluni casi addirittura smentite.

In secondo luogo, quello dell'erronea e illogica lettura di documenti espressi a diversi livelli e in varie circostanze da "lotta continua", e di articoli del foglio del movimento, estrapolati dalla considerazione del contesto storico nel quale erano stati formati e travisati nel loro senso proprio.

Infine, l'illogica e illegittima valutazione di circostanze non dimostrate con sicurezza, di taglio marginale e tutt'al più allusive di iniziative devianti dei servizi d'ordine per l'autofinanziamento, la promozione di una violenza diffusa di piazza e di un'azione di massa, quest'ultima peraltro solo nella prospettiva di una realizzazione a venire di aspirazioni o attese rivoluzionarie.

3) L'analisi dell'episodio dell'incontro tra il Marino e Adriano Sofri a Pisa la sera del 13.5.72 subito dopo il comizio, nel quale il leader di lotta continua avrebbe confermato il mandato a uccidere.

Il vaglio critico difensivo investe la contraddizione del Marino sulla presenza al colloquio del Pietrostefani (prima affermata, poi messa in dubbio da un deciso non ricordo); la valorizzazione da parte delle sentenze dei giudici di merito delle ritenute menzogne difensive sulle circostanze del fatto (il corteo, la pioggia torrenziale e l'allontanamento precipitoso dei partecipanti al comizio, la chiusura dei bar apertisi sulla piazza o siti nelle immediate vicinanze), l'assenza di taluni esponenti del movimento ricordati dal Marino), tutte maliziosamente introdotte per dimostrare fallacemente e infine con effetto controproducente (secondo la sentenza impugnata) la inattendibilità della chiamata in correità; ovvero la svalutazione del senso di circostanze vere, come quella della visita del Marino e di numerosi altri militanti in casa dell'ex moglie del Sofri, ritenuta dalla sentenza un'opportunità del tutto improbabile per un colloquio del tipo di quello ricordato dal denunciante.

4) La deposizione della Bistolfi Maria Antonietta (Antonia) convivente del Marino, considerata come attendibile e significativo riscontro del confitente, ma ritenuta invece non credibile dalle difese, le quali denunciano l'inadeguato e illogico apprezzamento della smentita venuta dalla deposizione dell'avv.to Zolezzi sul contenuto della confidenza ricevuta e della impossibile correlazione tra l'iniziativa della Bistolfi del colloquio con l'avvocato e la spinta a questa da lei indicata nel turbamento provocato dall'incontro con il Bompreschi a Sarzana alquanti mesi prima.

La difesa del Pietrostefani, con riguardo alla posizione propria del ricorrente, ha denunciato l'erroneità dei criteri metodologici seguiti dalla sentenza impugnata nella valutazione della prova sul presunto mandato a uccidere e sulla responsabilità dell'imputato per esso.

Ha in sostanza osservato in proposito che la sentenza ha eluso il punto nodale della

regiudicanda che è non solo e non tanto l'individuazione della prova dell'esistenza dei ripetuti e frequenti colloqui con il Marino (attraverso i quali il ricorrente avrebbe determinato l'interlocutore all'azione e ne avrebbe discusso la necessità politica e le modalità), ma soprattutto dell'effettività di un siffatto oggetto dei colloqui.

E per quanto possa apparire problematica una tale prova, – rileva la difesa –, non per questo è consentito acquietarsi, come teorizzato dalla sentenza, ad una prova meno appagante e rigorosa, confidando nella sola parola del Marino senza riscontri specifici e mirati sull'oggetto proprio, essendo irrilevante la valorizzazione – peraltro contestata – sull'esistenza della struttura illegale, sulla linea militarista e sulla riferibilità ad esse dell'omicidio Calabresi.

La prova del concorso morale non può desumersi invero dall'appartenza dell'imputato ad un'organizzazione criminosa, anche se in posizione dirigenziale, ma deve scaturire da una acquisizione probatoria che lo riguarda personalmente.

Quindi la difesa affronta con il ricorso i temi specifici della plausibilità e attendibilità degli incontri tra il ricorrente e il Marino in Torino, individuando gli aspetti a suo avviso contraddittori delle dichiarazioni accusatorie e gli elementi che le smentiscono (non valutati o illogicamente svalutati dalla sentenza), e tra questi le dichiarazioni della Bistolfi (che ha ricordato di non avere constatato la frequenza del ricorrente nella sede torinese di "lotta continua"), i controlli della polizia su tale sede e sui suoi frequentatori, la latitanza dell'imputato, che gli sconsigliava la frequentazione di quella e altre sedi.

Considerando d'altra parte la poca rilevanza di sporadiche apparizioni del ricorrente in talune manifestazioni del movimento, come il congresso di Rimini del 1972.

Esamina criticamente le valutazioni della sentenza sull'attendibilità del Marino riguardo alla presenza dell'imputato e del Sofri la mattina del 17.5.72 nella redazione romana di "lotta continua" in attesa della notizia dell'assassinio, censurando la scorrettezza e l'illogicità del discredito dei testi della difesa sul punto e sulle circostanze dell'apprendimento della detta notizia, rassegnate dall'imputato, e l'apprezzamento positivo della dichiarazione del Buffo (che aveva in primo tempo riconosciuto – ma con incertezza – la presenza del Pietrostefani nella redazione, salvo a ritrattare in giudizio);

– sulla simile posizione del Sofri in riferimento alla stessa circostanza del modo in cui anche lui era venuto (a suo dire) a conoscenza della notizia su ricordata;

– sulla vicenda della permanenza a Roma dello stesso ricorrente anche in correlazione con quella del Marino, che sarebbe stata voluta dal primo perché organizzasse la colonna romana clandestina del movimento, ponendo la "base" nell'appartamento di via del Gonfalone.

La difesa del Bompressi ha soffermato la sua attenzione critica sui seguenti punti interessanti la posizione propria del suo assistito, censurando:

– per incompletezza e incongruenza la motivazione

della sentenza sulla pretesa corrispondenza dei caratteri fisionomici dell'imputato all'identikit, e dei medesimi e di quelli somatici alle descrizioni non coerenti dei testi dell'omicidio;

– per analoghi vizi e per l'illogica e scorretta svalutazione o non considerazione dei testi a difesa sulla circostanza della manipolazione della pettinatura e del colore dei

capelli dell'imputato, sul suo asserito incontro al comizio di Massa del 20.5.72 con la Vigliardi (che ad avviso della difesa a Massa invece non c'era) e sugli apprezzamenti che la stessa avrebbe fatto con il Marino riguardo alle dette trasformazioni;

- per simili carenze, l'analisi della sentenza sulla ricostruzione della vicenda articolata dell'omicidio, (incontro con il "Luigi" – non fatto identificare dal Marino –, permanenza in casa del "Luigi", furto della vettura, incidente automobilistico con la vettura del Musicco, esecuzione dell'omicidio con riguardo particolare alla svalutazione delle testimonianze del Musicco e del Pappini, fuga dopo il fatto con riferimento particolare alle indicazioni del chiamante in correità sulla via seguita per allontanarsi dal luogo del fatto e alla testimonianza della Del Piva Adelia (cfr. sopra par.fo 1), screditata dalla sentenza impugnata, appariva gravemente inficiata da vizi di motivazione;
- per l'erronea considerazione delle conclusioni peritali sulle caratteristiche dell'arma impiegata nel delitto e delle indicazioni desumibili dai registri dell'armeria "M.Leone" di Torino, che illogicamente sarebbero state ritenute conclusive in ordine all'accertamento della provenienza dell'arma della rapina ai danni di quella armeria;
- per l'irragionevole valutazione di circostanze irrilevanti, come l'episodio della rilevazione della targa della vettura del Calabresi da parte del giovane Zambardieri, non appartenente a "lotta continua", ma ad un gruppuscolo dell'estrema sinistra non legato al movimento;
- per il travisamento della circostanza della presenza dell'imputato in Torino e l'indebita sua lettura nella consistenza e nelle finalità;
- per la scorrettezza metodologica e l'illogicità della svalutazione delle testimonianze indicate in giudizio dall'imputato sulla sua presenza a Massa la mattina del 17.5.72, sulle circostanze in cui egli aveva appresa la notizia dell'assassinio e sull'episodio del volantino predisposto per il comizio di Sofri del giorno 20 successivo, frettolosamente integrato con la notizia dell'omicidio;
- per il travisamento circa un attivismo illegale dell'imputato, strettamente legato alla sua partecipazione al servizio d'ordine e agli scontri di piazza nel quale poteva essere stato coinvolto e non ad altro; sulla sua condanna per la disponibilità di un fucile, residuo bellico, e di indicazioni rese dal "pentito" Sandalo sulla sua presunta attività libraria, lasciata l'attività politica, quando egli in effetti si era dedicato al giornalismo ed aveva solo scritto un libro di poesie (cose ben diverse dall'attività libraria).

Sia la difesa del Pietrostefani che quella del Bompressi hanno anche dedotto motivi circa le statuizioni della sentenza riguardo alle imputazioni per il concorso nelle rapine contestate.

La difesa del ricorrente De Luca Enrico ha confutato l'affermazione dell'inammissibilità della sua rinuncia alla prescrizione ed ha censurato il mancato proscioglimento nel merito dall'accusa di concorso in rapina.

Per Caccavari Francesco il difensore ha rilevato la illogicità della valutazione come riscontri della chiamata in correità per la tentata rapina alla CISNAL torinese nei confronti del ricorrente, della testimonianza di Papandrea, e della sua presunta appartenenza alla struttura illegale.

La Vigliardi Paravia Laura si è del pari doluta della mancata assoluzione nel merito ex art.152 C.P.P. 1930, confutando la presenza di qualsiasi elemento probatorio di

conforto alle dichiarazioni del Marino, e osservando come sull'episodio del suo incontro a Torino dopo l'omicidio con costui era stata valorizzata, imputandole una testimonianza falsa, l'opinione del "pentito" sul senso di un fatto e su una battuta attribuitale.

3/a. – I suindicati ricorsi, iscritti al n. 5322 del registro generale inizialmente in carico alla I/a sez. penale di questa corte, il 4.5.92 venivano assegnati alla 6/a sez. in esecuzione del decreto del primo presidente 7.11.91.

Con istanza 13.7.92 la procura generale presso questa Corte chiedeva l'assegnazione alle sezioni unite dei ricorsi, prospettando l'esigenza che fosse risolto il contrasto giurisprudenziale tra le sezioni su un aspetto di rilievo dell'interpretazione dell'art. 192, comma 3, C.P.P. vigente, per quanto attiene al senso dell'inciso "altri elementi di prova" ed al suo rapporto nella valutazione probatoria complessiva con la chiamata in correità.

Secondo un orientamento, tali elementi probatori debbono "riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato in relazione allo specifico reato che gli si addebita", devono essere "univocamente interpretabili come conferma dell'accusa" e riguardare "tutti i fatti denunciati e non soltanto alcuni di essi".

Per altro orientamento i detti elementi "non debbono afferire direttamente al fatto reale oggetto dell'accusa, in quanto essi servono solo a confermare ab extrinseco l'attendibilità del chiamante in correità" e perciò "possono essere solo di natura logica, ovvero riguardare taluni soltanto dei chiamati o dei fatti riferiti dal chiamante".

In accoglimento di tale istanza il primo presidente della corte disponeva il 15.7.92 l'assegnazione dei ricorsi a queste sezioni unite.

Motivi della decisione

1. – All'analisi della sentenza impugnata è opportuno premettere una breve osservazione di ordine metodologico.

I problemi relativi all'interpretazione dell'art. 192, comma 3, C.P.P. vigente, per la parte concernente la corretta valutazione della chiamata in correità "unitamente agli elementi di prova che ne confermano la attendibilità", e nei termini indicati dall'istanza, sopra richiamata, del procuratore generale, presuppongono nell'ordine logico la risoluzione degli interrogativi che la stessa chiamata in correità, in sé considerata, pone sotto un duplice aspetto.

In primo luogo, occorre sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, ecc., e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici.

In secondo luogo, si pone il problema della verifica dell'intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato, come la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità e così via.

Ovviamente, i problemi ora cennati e quelli relativi ai riscontri c.d. esterni,

concettualmente distinti, possono concretamente intrecciarsi – come pure accade nel caso presente –, e tuttavia il giudice deve compiere l'esame seguendo l'ordine logico indicato, perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

1/a. – Ora, lo studio della motivazione della sentenza impugnata, alla stregua dei motivi dei ricorsi, porta a rilevare, in molteplici e decisivi momenti, errori di carattere metodologico, carenze e vizi, i quali finiscono per distaccarla dai principî, più volte affermati da questa corte, secondo i quali il tessuto argomentativo deve connotarsi per la completezza dell'esame di tutte le risultanze processuali, per l'aderenza ad esse, e per la logicità della sua struttura.

Seguendo l'ordine logico sopra ricordato, il problema della credibilità del personaggio Marino è stato risolto dai giudici di merito sostanzialmente ed esclusivamente in base alla circostanza che egli – del tutto insospettato – si sia risolto, dopo 16 anni, a dichiararsi colpevole di un grave delitto.

Ma a parte il fatto che questo stesso elemento, certo suggestivo presenta pure di per sé qualche ambiguità indicativa (che alla sentenza di primo grado sembra non essere del tutto sfuggita), è certo che l'esame compiuto nella sentenza impugnata ha sorvolato su altre circostanze significative che avrebbero potuto anche portare ad una conclusione diversa da quella della piena credibilità, cui la sentenza è approdata con estrema sicurezza.

La rilevanza di tale manchevole esame è stata determinante nell'economia della sentenza impugnata, perché il convincimento acquisito della genuinità del pentimento del Marino, e quindi della sua certa credibilità, ha finito per spingere i giudici verso uno sforzo costante diretto a dimostrare la verità della versione dei fatti resa dal Marino, superando sia i discordanti risultati delle indagini svolte prima delle sue rivelazioni, sia le contrarie acquisizioni successive.

Sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del Marino si è affermato che esse sono caratterizzate da spontaneità, sono circostanziate, costanti e intrinsecamente coerenti.

Eppure si è dato atto che in esse non mancano errori, contraddizioni, rettifiche ed aggiustamenti progressivi, sovente correlati alle contestazioni dei coimputati chiamati in causa; ma il problema posto da tutto questo è stato sciolto richiamando solo e sostanzialmente il lungo tempo trascorso dai fatti (circostanza questa che però non è stata considerata nell'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni indotti dalla difesa, e neppure per quelli dell'accusa, quando le loro deposizioni in tutto o in parte non collimavano con la versione del Marino).

Il primo approccio con il tema della verifica esterna delle dichiarazioni del Marino avrebbe dovuto richiamare innanzi tutto l'esigenza della verifica della credibilità della sua compagna, Antonia Bistolfi, i cui comportamenti, singolarmente paralleli e contrappuntistici rispetto a quelli del Marino nella vicenda precedente alle rivelazioni di quest'ultimo, ponevano alcuni rilevanti interrogativi che i giudici di merito non hanno colto o ai quali hanno dato una risposta unidimensionale, trascurando anche

l'esame della personalità di questa teste, dichiaratamente animata da profondi risentimenti verso il Sofri, il Pietrostefani e verso lo stesso Bompressi (pur amico del Marino anche dopo la stagione della militanza in "Lotta continua"), ed in definitiva verso tutti i vecchi compagni.

Un pregnante elemento di riscontro alle dichiarazioni del Marino è stato individuato dalla sentenza di primo grado nella presunta riferibilità dell'omicidio del commissario Calabresi all'organizzazione di "Lotta continua", e in particolare al suo comitato esecutivo e alla sua c.d. struttura illegale. E dalla riferibilità del delitto a un'organizzazione delinquenziale (la struttura illegale occulta) si è passati senz'altro alla riferibilità del delitto ai suoi capi – che in quanto tali non potevano non sapere e non essere coinvolti – secondo una presunzione generica, che, come si vedrà, questa corte ha più volte censurato.

Ma la forza di essa è stata tale nel convincimento dei giudici che la sentenza di appello è pervenuta addirittura all'affermazione che essa offriva la prova della responsabilità del Sofri e del Pietrostefani a prescindere anche dalle rivelazioni del Marino.

Eppure, nella utilizzazione e nella valutazione degli stessi elementi probatori ritenuti idonei a dimostrare la pregiudiziale riferibilità dell'omicidio alla c.d. struttura illegale e al comitato esecutivo di "lotta continua", sono emersi errori di diritto e vizi di motivazione, perchè si è fatto ricorso a testimonianze su voci correnti o comunque a testimonianze de relato riferentisi a fonti informative non controllabili o non controllate.

O ancora si è desunta tale riferibilità da circostanze (la campagna di stampa del foglio di "Lotta continua" e la c.d. rivendicazione criptica), la cui valutazione è censurabile per incompletezza e illogicità del procedimento, perchè considerate al di fuori del contesto storico di esasperata e faziosa lotta politica allora diffusa.

Nella verifica del mandato a uccidere – denunciato dal Marino – si è fatto ricorso a due criteri chiaramente illegittimi, affermandosi in primis che la difficoltà della prova del concorso morale legittima, per ciò solo, la valorizzazione di una sorta di probatio semiplena.

Sicché si è fatto ricorso ad elementi indiziari generici, quali le frequentazioni tra il Pietrostefani e il Marino a Torino e altrove, o l'incontro dopo il comizio del 13 maggio 1972 a Pisa e quello successivo prima del comizio di Massa del 20 seguente tra il Sofri e lo stesso Marino.

Per valorizzare poi tali circostanze in chiave accusatoria si è enunciato il singolare principio che la dimostrazione di un fatto affermato dall'accusa sia desumibile dalla mancata prova dell'assunto difensivo che quel fatto non si è verificato o si è verificato in circostanze diverse e incompatibili con la tesi accusatoria, ricorrendosi in questo modo ad una patente ed illegittima inversione dell'onere della prova.

Lo stesso criterio è stato adottato in relazione alla verifica del fatto che – secondo il Marino – il Pietrostefani gli avrebbe confidato, e cioè che egli ed il Sofri la mattina del giorno del delitto erano nella redazione di "Lotta continua" in Roma, in "spasmodica" attesa della notizia dell'omicidio.

Il concorso materiale del Bompressi è stato ritenuto verificato da circostanze generiche e contraddittorie e da controversi episodi affermati solo dal Marino e non

riscontrati, o riscontrati da circostanze di lettura obiettivamente ambigua (ci si riferisce agli episodi dell'incontro tra la Vigliardi Paravia e il Marino la sera del 17 maggio 1972, e dei commenti attribuiti alla prima sullo schiarimento dei capelli del Bompresi e sulla modificazione della sua pettinatura).

In tutti i casi i criteri di valutazione della attendibilità dei testi adottati dalla difesa denunciano una puntigliosa ricerca di qualsiasi sfasatura delle deposizioni su circostanze di rilievo marginale, tra l'altro utilizzate in modo contraddittorio. Tanto è avvenuto anche nella valutazione dell'alibi del Bompresi, che, essendo comunque da ritenersi – secondo la stessa sentenza impugnata – un alibi fallito, non avrebbe potuto essere valorizzato come elemento di prova a carico dell'imputato. Nella stessa ricostruzione critica dell'omicidio i contrasti tra le dichiarazioni del Marino e quelle di taluni testi (questi non della difesa e al coperto da sospetti di solidarietà politica e/o amicale) sono stati risolti, senza congruo e logico esame, a favore della versione dell'imputato, trascurando rilevanti e sintomatiche sue contraddizioni.

Per tale complesso di violazioni della legge processuale e di carenze e vizi della motivazione – che partitamente e nei punti più significativi si andranno a dimostrare – le articolate censure dei ricorrenti Pietrostefani e Bompresi per la parte della sentenza che riguarda l'imputazione di concorso in omicidio, risultano giustificate e impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con effetti estensivi anche nei confronti del Sofri, non ricorrente, e del Marino, non ricorrente per tale parte, considerato che le deficienze di motivazione rilevate investono radicalmente la sua stessa confessione.

2. – I giudici di merito hanno uniformemente risolto il delicato problema della credibilità del Marino, affermando che l'aver egli reso le sue dichiarazioni confessorie e di chiamata in correità a 16 anni dal fatto, esponendosi a gravi conseguenze per sé e la sua famiglia, senza essere stato sino a quel momento in alcun modo sospettato, costituisce un certo ed univoco indizio della genuinità del suo sentimento di catartica liberazione, del resto radicatosi gradualmente sin dall'indomani dell'omicidio. Questa centrale considerazione è accompagnata da brevi cenni sulla personalità dell'imputato – considerato un uomo buono e dedito alla famiglia – per bocca dello stesso Sofri, della Vigliardi Paravia, del m.llo dei carabinieri di Ameglia e del parroco di Bocca di Magra, don Regolo Vincenzi; dalla rievocazione degli incontri prima con il parroco e poi con il senatore, v. sindaco di La Spezia, Flavio Bertone, e da quelli con gli ex compagni D'Amico e Olivero, i quali – a suo dire – l'avevano minacciato per le troppo aperte ricriminazioni della Bistolfi verso i vecchi compagni e per la preoccupazione che da lei o da lui stesso potessero partire indiscrezioni sui fatti passati, compromettenti.

Da tali circostanze, i giudici hanno tratto, per un verso, la conferma dell'autenticità del pentimento, alimentato anche dalla consapevolezza che occorreva liberarsi dalla paura dei compagni e complici di una volta; e, per altro verso, la confutazione che le rivelazioni potessero avere tratto origine da oscuri complotti, supposti in considerazione dei prolungati contatti dell'imputato con i carabinieri prima che costoro si preoccupassero di verbalizzarne le dichiarazioni.

L'esame in questi termini si presenta sicuramente incompleto per l'omessa considerazione di taluni, significativi aspetti indicati dai ricorrenti, che avrebbero potuto eventualmente portare a diverse conclusioni.

La stessa risoluzione di confessare dopo sedici anni un grave episodio di terrorismo, chiamando in causa i complici – in sé considerata – ha dei possibili risvolti ambigui e inquietanti, i quali avrebbero meritato una più approfondita e completa riflessione.

Il Marino stesso – al quale certo la fortuna non aveva arriso dopo la esaltante militanza politica del passato (ricca di entusiasmi e solidarietà) – ha ammesso di essersi rivolto al Sofri ed altri per aiuti economici e di avere tratto un profondo senso di frustrazione e la coscienza di essere stato strumentalizzato e buttato via.

Un sentimento questo che poteva anche essere l'anticamera di una più pericolosa voglia di rivalsa, compensativa dei danni conseguenti alla confessione e alla chiamata in correità, pur bilanciati da desideri di protagonismo e dalla comprensione che avrebbe potuto ottenere per il suo ruolo di "pentito".

D'altra parte, la sentenza impugnata neppure ha risolto esaurientemente l'interrogativo di conciliare la figura dell'uomo buono e rassegnato, con il ricorso alle rapine a mano armata alle quali egli si era dedicato sino a non molto tempo prima della confidenza con il parroco, e certamente non più spinto da idealità politiche, ma solo da desiderio di profitto perseguito con modalità pericolosamente aggressive.

La confidenza al parroco – al quale il Marino mostrava il suo rimorso per quanto aveva fatto in passato e la sua preoccupazione per sé e la sua famiglia nei riguardi di vecchi complici che volevano riportarlo sulla via delinquenziale – pone, una contraddizione che i giudici di merito non si sono prospettati e non hanno quindi risolto.

Il Marino ha riferito in seguito che era stato istigato a compiere delle rapine da un vecchio commilitone di "Lotta continua", soprannominato "straccio", identificato con il giornalista Paolo Liguori; ma la sua affermazione è rimasta non solo del tutto generica e priva di qualsiasi riscontro, ma anche inverosimile, stante la nota personalità del giornalista. Ed ha riferito ancora delle minacce rivoltegli dal D'Amico e dall'Olivero; però l'obiettivo perseguito da costoro – per ammissione dello stesso imputato – andava in senso opposto, perché essi l'avevano sollecitato ad astenersi dalle rapine e dall'inserirsi in gruppi o organizzazioni delinquenti, mostrando di temere che egli, o perché tratto in arresto o per vanità di fronte ai nuovi compagni, si abbandonasse a indiscrezioni sul suo passato di rapinatore ed altro, che avrebbero potuto compromettere le posizioni dei vecchi compagni.

In conclusione la paura manifestata al parroco dal Marino non ha trovato una credibile circostanza che la giustificasse, ed è stata invalidata dallo stesso Marino nel momento in cui ha citato l'episodio (anche questo comunque non riscontrato) delle minacce di D'Amico e Olivero.

Rimane allora non sufficientemente esplorato il senso delle confidenze fatte dal Marino al parroco e al sen. Bertone, nelle quali la sentenza impugnata ha colto con certezza un sintomo della graduale maturazione del pentimento. Senonché, anche qui, l'esame della motivazione manifesta un'evidente lacuna, che deve essere colmata prima di poter considerare congrua e logica la conclusione alla quale i giudici di merito sono pervenuti.

Le iniziative confidenziali prese dal Marino prima di risolversi a presentarsi ai carabinieri e al pubblico ministero rimandano alla parallela iniziativa di Antonia Bistolfi nei confronti dell'avvocato Zolezzi.

Il tema della credibilità del Marino a questo punto si intreccia con quello della credibilità della sua compagna, talché conviene (per migliore intelligenza) dire subito dell'incompletezza e della incongruenza che anche per questo aspetto la motivazione della sentenza impugnata presenta.

Il parallelismo tra le iniziative del Marino e quella della sua compagna è stato ritenuto dai giudici di merito del tutto casuale, inidoneo a dare credito alle illazioni tratte dalla difesa su una possibile intesa.

La conclusione sarebbe incensurabile in questa sede di legittimità se, oltre a dare una congrua risposta (che, come si è ora detto, non è stata data) al perché il Marino avesse manifestato non spiegabili paure al parroco, i giudici di merito avessero parimenti risolto l'interrogativo del perché la Bistolfi avvertì il bisogno di confidarsi con l'avv. Zolezzi.

La ragione dell'incontro è stata individuata nell'angoscia sorta nella donna in seguito all'incontro a La Spezia, all'assessorato comunale alla cultura, con il Bompressi, – che ella, per la confidenza avuta dalla Vigliardi Paravia, riteneva coinvolto nell'assassinio del Calabresi –, e nella preoccupazione di rivelare a qualcuno tale segreto per il caso che a lei o alla sua famiglia fosse eventualmente successo qualcosa, cioè una preoccupazione molto simile a quella espressa dal marito al sacerdote.

Ma la spiegazione, recepita dalla sentenza impugnata, trascura l'esame critico del comportamento della Bistolfi, che nella sua versione non dà un ragionevole senso alla sua iniziativa.

Il Bompressi (supposto autore dell'omicidio) ignorava della confidenza che la Bistolfi ha sostenuto di avere avuto dalla Vigliardi Paravia, e del resto era rimasto in buoni rapporti con la coppia Marino/Bistolfi, tanto che ancora nel gennaio del 1988 aveva sostenuto le ragioni del Marino, – testimoniando a suo favore in una causa di lavoro con i Deichman –, e il Marino stesso lo ha indicato poi come una persona che sentiva a lui vicina, perché come lui usato e buttato via, sì da esitare alquanto ed accusarlo.

Tali circostanze, emergenti dalle sentenze di merito sono in contrasto con l'angosciata preoccupazione dichiarata dalla Bistolfi per avere incontrato il Bompressi, e la contraddizione rimane irrisolta nella motivazione della sentenza impugnata.

E il parallelismo tra il Marino e la Bistolfi ritorna nel momento in cui entrambi, riferendosi a circostanze diverse, pongono in bocca alla Vigliardi Paravia la notazione sulla somiglianza del Bompressi all'identikit dell'assassino pubblicato dalla stampa.

I giudici di merito hanno individuato nella posizione della Bistolfi un efficace riscontro a quella del Marino, il quale, con il riferimento alla cennata notazione e all'episodio dell'incontro con la Vigliardi Paravia la sera del 17 maggio 1972, ha attribuito a costei la consapevolezza del ruolo che il Bompressi avrebbe avuto nell'omicidio.

Ma la risposta alle censure difensive presupponeva un approfondimento sul senso degli incontri dei due, rispettivamente con l'avv. Zolezzi e con il parroco (come si è visto), e sulla singolarità del loro riferire alla Vigliardi Paravia una consapevolezza tratta non tanto da esplicite confidenze quanto da fugaci battute buttate lì casualmente o in un momento di incontrollata preoccupazione, e comunque lasciate tacitamente cadere dagli interlocutori dei dialoghi riferiti nella mutua consapevolezza che il comune segreto da ciascuno di essi custodito non aveva bisogno di essere ulteriormente espresso.

Senonché tale spiegazione, ragionevole se riferita al Marino, non lo è altrettanto riguardo alla Bistolfi, la quale – a suo dire – nulla sapeva del coinvolgimento del marito e del Bompressi nel terribile e clamoroso delitto.

La esigenza di risoluzione di questi interrogativi rimanda a quelli posti dai sentimenti nutriti dalla Bistolfi nei confronti del Sofri (di cui testimonia la lettera da lei indirizzata all'imputato il 2 maggio 1986, pagg. 196/197 del volumetto "memoria" prodotto agli atti), nei confronti del Pietrostefani e del Bompressi (di cui testimoniano gli stessi apprezzamenti espressi dalla teste nei loro riguardi) e, in genere, nei confronti dei vecchi compagni, dei quali ha riferito lo stesso Marino quando ha raccontato dell'incontro avuto con il D'Amico e l'Olivero.

3. – Sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del Marino la sentenza impugnata esprime un apprezzamento positivo, rimandando la valutazione specifica al momento della trattazione dei singoli episodi con esse riferiti.

Su una valutazione complessiva si sofferma viceversa la motivazione dei giudici di primo grado, i quali considerano la certa spontaneità delle dichiarazioni rese al di fuori di qualsiasi pressione che non sia frutto di semplici supposizioni; il carattere circostanziato del loro contenuto e la costanza con la quale sono state tenute ferme. Non ignorano tuttavia che vi sono stati errori e rettifiche, esemplificativamente menzionati, risolvendo la contraddizione con il richiamo al tempo trascorso dai fatti narrati, che giustifica le sfasature e le loro ricuciture, senza che ciò incrina la attendibilità di fondo delle dichiarazioni.

La risoluzione del problema è logicamente inappagante, perché – come si vedrà in relazione a singoli episodi chiave del racconto del Marino – è mancato nell'analisi critica dei giudici un momento essenziale del procedimento logico, diretto a stabilire, con riguardo ai singoli contesti, la rilevanza e la significatività delle lacune e delle contraddizioni per saggiare l'attendibilità dell'insieme; e la schiettezza dei successivi adattamenti e delle correzioni, onde stabilire se si trattasse di genuini ripensamenti, espressione di uno sforzo di chiarezza nell'approfondimento mnemonico, ovvero dell'adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni e di risultanze processuali da far quadrare con essa.

4. – I giudici di merito hanno dedicato una diffusa attenzione al tema della struttura organizzativa di "Lotta continua", in particolare al suo massimo organo direttivo, l'esecutivo nazionale, e alla costituzione di una struttura illegale armata, alla quale era affidato il compito di acquisire i mezzi del finanziamento del movimento e del suo giornale omonimo, nonché di preparare e promuovere un diffuso impiego della

violenza di massa contro i fascisti e lo Stato in una prospettiva rivoluzionaria prossima.

Della creazione della struttura si erano fatti promotori il Pietrostefani e il Bompressi (ciascuno nel suo ruolo) ed essa era stata deliberata dall'esecutivo nazionale e in particolare voluta dal Sofri.

Alla volontà dell'esecutivo nazionale e specificamente a quella determinante di alcuni suoi membri autorevoli, tra i quali il Sofri e il Pietrostefani, doveva essere attribuita la determinazione di uccidere il dott. Calabresi, eseguita dalla struttura illegale.

La sentenza impugnata – in ciò differenziandosi da quella di primo grado, che si è limitata a cogliere nella riferibilità dell'omicidio all'esecutivo e alla struttura uno degli elementi probatori (seppur particolarmente significativo) dai quali trarre la verifica delle dichiarazioni del Marino – ha ritenuto di poter individuare senz'altro la prova della responsabilità del Sofri e del Pietrostefani come mandanti certamente dell'omicidio nel fatto che essi erano massimi esponenti del movimento e di quell'esecutivo che l'omicidio aveva deliberato (sia pure a maggioranza, ma sicuramente con il loro apporto determinante).

Le dichiarazioni degli stessi imputati, ma soprattutto i riferimenti documentali che menzionano l'organo direttivo e ne citano risoluzioni, riunioni e verbali di riunioni, non lasciano dubbi sulla correttezza della valutazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'esecutivo nazionale all'epoca del delitto Calabresi e sino al 6 settembre 1972, data nella quale (anche qui per quanto risulta da specifici riferimenti documentali) esso si scioglieva.

E' rimasto concretamente inesplorato però il quadro della struttura di tale organo, delle funzioni da esso svolte e dei reali poteri esercitati, al di là del generico ruolo direttivo desumibile dalle fonti di prova acquisite e utilizzate. E tanto non è di secondaria importanza dal momento che a esso si fa risalire la decisione di formare una struttura illegale e quella di assassinare il commissario capo Calabresi.

Quanto alla sussistenza della struttura illegale, le rapine di autofinanziamento, l'assalto alle armerie, il recupero di armi provenienti da quegli assalti trovate in possesso di militanti di "Lotta continua" e taluni riferimenti documentali, costituiscono certamente una valida base probatoria che giustifica le conclusioni dei giudici.

Manca tuttavia un'analisi sulla consistenza di tale struttura, che appare organizzata in Torino e forse a Milano, ma che comunque non si può ritenere che avesse una sua articolazione nazionale se ancora nel 1972 il Marino (a suo dire) veniva incaricato di organizzarla e renderla operativa in Roma.

Né v'è una concreta indicazione sulla consistenza della sua struttura, supposta di tipo rigidamente gerarchico e verticistico, e sul ruolo che nel movimento aveva anche in rapporto all'effettiva incidenza della c.d. "scelta militarista" che sarebbe stata fatta con il congresso di Rimini del 1972.

Ciò che rileva e che non emerge dall'analisi dei giudici di merito è la riflessione sui compiti e le finalità di tale struttura, la quale, alla stregua dei dati probatori individuati e valutati, non è affatto dimostrato che si sia qualificata come un'organizzazione di tipo terroristico, ma piuttosto come uno strumento di

acquisizione di mezzi finanziari con le rapine, e di promozione di una violenza diffusa nell'ottica di uno scontro armato contro gli avversari politici (i fascisti) e lo Stato, nel quale dovevano essere coinvolte le masse proletarie di cui – secondo quanto sostiene la sentenza impugnata – il movimento si sentiva rappresentante e interprete.

Certo nella evocazione degli interventi con articoli, lettere e risposte e commenti alle lettere al giornale, ricordati dalla sentenza impugnata a proposito del delitto Calabresi, non mancano chiari spunti riferibili, oltre che all'aperto compiacimento del delitto come di un atto di «giustizia», a prospettive di tipo terroristico.

Tuttavia, dalla motivazione della sentenza la fisionomia dell'organizzazione illegale che emerge è nel complesso quella poc'anzi indicata.

Tanto premesso, ai fini di evidenziare i limiti delle acquisizioni processuali e dell'accertamento giudiziale quali emergono dalla sentenza impugnata sull'esecutivo nazionale e sull'organizzazione illegale armata del movimento, il punto essenziale da vagliare in relazione ai motivi di ricorso è quello della riferibilità dell'omicidio all'esecutivo nazionale, alla organizzazione illegale e, in ultima analisi, ai chiamati in correità, massimamente al Sofri e al Pietrostefani come dirigenti e prestigiosi esponenti dell'esecutivo.

La sentenza impugnata indica e valorizza in proposito i seguenti elementi probatori. Le dichiarazioni di alcuni "pentiti" dell'area terroristica della sinistra, le dichiarazioni di Ferretti Ugo, la sequenza di articoli, interventi e iniziative (anche giudiziarie) riconducibili in sintesi alla campagna di Lotta continua contro il Calabresi, e la c.d. rivendicazione "criptica".

La rassegna critica sollecitata dai ricorrenti delle dichiarazioni dei collaboratori utilizzate dalla sentenza impugnata innegabilmente pone in chiaro come alcune di esse si siano limitate a riferire che nel giro degli ambienti della eversione correvano insistenti voci, era risaputo, era dato per scontato che l'omicidio del Calabresi era stato opera dell'organizzazione illegale di "Lotta continua".

Altre sono qualificabili come testimonianze de relato poiché i dichiaranti hanno indicato le fonti specifiche che hanno loro riferito la notizia; ma i referenti o non hanno parlato o sono mancati o comunque hanno a loro volta rimandato ad altri referenti, dai quali poi non sono venute apprezzabili conferme.

Tanto vero che (cfr. sopra par. fo 1 della narrativa della presente), là dove dalle "voci" e dai "sentito dire" si coglievano elementi specifici, essi, alla conclusione dell'indagine e delle verifiche sugli indiziati, si risolvevano in proscioglimenti. Sicché in definitiva il quadro probatorio offriva solo il fumoso spettacolo dei riferimenti generici ora cennati, al quale non apportava nulla di meglio il pregiudicato Ferretti, il quale – come ricorda la sentenza impugnata (Pag. 131) – dopo "aver creduto di identificare l'assassinio del commissario in un giovane tedesco, di cui aveva dato la descrizione somatica e risultato poi innocente", lasciava sul terreno processuale solo il fatto che in una "pensione tedesca frequentata da esponenti di "Lotta continua" aveva sentito parlare molto spesso della necessità di uccidere Calabresi, simbolo della reazione".

Sembrano allora chiaramente fondate le censure difensive per violazione di legge, che riguardano le testimonianze ora ricordate, riferentisi alle "voci" correnti

nell'ambiente della sinistra eversiva e anche in quello più specificamente proprio di militanti del movimento, cui si è riferito il Ferretti.

La disposizione dell'art. 349, comma 3, C.P.P del 1930, richiamata dai ricorrenti, esprime un preciso divieto del riferimento dei testimoni a voci comunque ricorrenti nel pubblico (e quindi anche in particolari ambienti), perché un siffatto genere di testimonianza de relato, mentre snatura il carattere principale di informazione diretta proprio della testimonianza, si risolve nella introduzione nel giudizio di fonti assimilabili agli scritti anonimi (cfr. cass. 19.4.89, Piromalli).

Sicché deve essere rilevata l'illegittimità, e dunque la nullità, della valorizzazione delle su dette fonti di prova. Per le altre testimonianze de relato, cui la sentenza impugnata si è riferita, non può non rilevarsi come, pur non essendo vietata la loro utilizzabilità, la giurisprudenza di questa corte ha richiamato costantemente la necessità che esse siano oggetto di particolare verifica, la quale impone il controllo dell'attendibilità non solo del soggetto dichiarante, ma anche di quello di riferimento, avendo ancora riguardo al fatto che il teste de relato non è "informato dei fatti", come richiede l'art. 348, comma 1°, C.P.P 1930 (cfr. cass. 18.11.88, Carminati; 19.4.90, Fontanarosa; 6.7.90, Ferraro, tra le tante).

Dalla sentenza impugnata non risulta però che una siffatta verifica sia stata curata come richiesto dal ricordato orientamento giurisprudenziale, apparendo viceversa essersi data quasi per scontata l'attendibilità di dette testimonianze, quando pure i pochi dati specifici forniti avevano dato, all'esito delle indagini, un risultato negativo. La campagna di stampa svolta per più anni nei confronti del commissario Calabresi con virulenza e odiosità sicuramente impressionanti, costituisce certo l'elemento più suggestivo (e forse anche la fonte di quelle diffuse "voci" dell'area della sinistra eversiva), che la sentenza impugnata ha valorizzato per ritenere la riferibilità del delitto a "Lotta continua".

La suggestione però non equivale a una consistenza probatoria, che avrebbe dovuto essere correttamente saggiata con riferimento alla temperie di lotta politica virulenta propria del tempo e alla peculiarità del caso.

L'oscura morte dell'anarchico Pinelli aveva allora inquietato e mobilitato le coscienze e provocato reazioni, certo in molti casi corrive e scomposte, non solo nell'area dell'estrema sinistra, ma anche oltre questo settore della vita politica italiana agitato da forti tensioni per fatti notori e drammatici, a cominciare dalla strage di piazza Fontana.

E non diversamente si pone la questione della c.d. rivendicazione criptica dell'omicidio, che la sentenza impugnata individua traendo lo spunto da una risultanza particolare di quelle testimonianze indebitamente o malamente utilizzate di cui sopra si è detto, per la quale la linea di "Lotta continua" era di non rivendicare i delitti politici a essa riferibili.

Muovendo da questa base e valutando al di fuori del loro realistico contesto gli articoli, le corrispondenze e gli interventi sul giornale, la sentenza impugnata finisce per dare al fatto una rilevanza che non può non essere rimeditata con un'analisi di più approfondito e ampio respiro.

Non può al riguardo non offrire un significativo spunto la notazione (peraltro, non sufficientemente approfondita nel suo rilievo per una congrua lettura

dell'atteggiamento di "Lotta continua" nei confronti del delitto Calabresi) sull'uso politico della vicenda da parte del movimento.

Rileva in proposito la sentenza di primo grado (pag. 718) testualmente: "si sostiene (da parte di "Lotta continua") che sull'uccisione di Calabresi (sono) il giudizio e la gestione politica che debbono prevalere e che il punto non è quello della repressione, ma quello di sapere se è giusto deplorare il delitto o se invece è una necessità rivoluzionaria di piegarla ad un uso politico positivo, perché, se c'è il rischio di dare spazio a posizioni militariste, c'è anche all'opposto il rischio di screditare politicamente, agli occhi delle masse, la concezione della violenza d'avanguardia".

Il rilievo inquadra l'exasperato ideologismo dei movimenti estremisti dell'epoca, ma dà una possibile ragione anche dell'atteggiamento del movimento sull'uccisione del Calabresi, che se per un verso concretizza un'apologia politica (oltre che giuridica) del delitto in nome della salvaguardia dell'immagine della "violenza d'avanguardia", per altro verso mostra come in "Lotta continua" la linea "militarista" era tutt'altro che dominante, e come non sia logico trarre senz'altro dalla campagna di stampa e dai successivi interventi un'indicazione sulla riferibilità del delitto al movimento senza una più ampia e approfondita indagine confortata da altre e diverse risultanze.

Ma, al postutto, l'errore di diritto evidente nel quale incorre la sentenza impugnata e che costituisce l'elemento di fondo che inquina il decisivo passaggio logico del ragionamento dei giudici, per cui dalla riferibilità dell'omicidio all'esecutivo nazionale e all'organizzazione clandestina di "Lotta continua" si passa alla riferibilità ai chiamati in correità, e in special modo al Sofri e al Pietrostefani per la sentenza impugnata, ma anche al Bompressi – sub specie di riscontro – per quella di 1° gr.; è l'assunto che essi, in quanto dirigenti al più alto livello del movimento e dell'organizzazione o in quanto organizzatori della struttura illegale per il Bompressi, non potevano dichiararsi estranei alle decisioni prese dagli organismi di cui erano stati parte, né addurre di non sapere e di non avere controllato l'iniziativa politico-delinquenziale dell'omicidio o di non averne avuto comunque parte (cfr. pag. 177 della sentenza impugnata).

Una siffatta proposizione si pone in deciso contrasto con il principio costituzionale di non colpevolezza (art. 27, comma 2°, cost.) e della regola che disciplina l'onere della prova nel giudizio penale (sicché in definitiva ne viene inciso anche lo stesso principio di inviolabilità della difesa, art. 24, comma 2°, cost.), perché essa ancora la prova della responsabilità allo status di dirigente od organizzatore di un'associazione, muovendo non da una consolidata regola di esperienza, ma da un parametro di tipo congetturale per il quale il dirigente o l'organizzatore di un'associazione non può non essere consapevole e partecipe, quantomeno moralmente, del reato fine riferibile alla associazione stessa.

Gli stessi principî che regolano il concorso ex art. 110 c.p. ne rimangono incisi, restando indimostrati il collegamento causale della condotta dell'agente con il fatto, e il suo contributo, sia pur solamente morale, al reato specifico (aspetto oggettivo del concorso); e il consapevole legame di un apporto finalistico alla realizzazione di esso, che da tutti i concorrenti deve essere oggetto di rappresentazione e volizione (aspetto psicologico).

Né l'uno, né l'altro possono invero essere desunti dal ruolo dirigenziale od

organizzativo del soggetto nell'associazione, che pure ha assunto quel genere di reato nei fini del sodalizio, né dalla dimestichezza e frequenza con gli altri aderenti all'associazione stessa (cfr. cass., Sez. un., 18.3.70, Kofler; sez. I/a 14.2.84, ric. Sebregondi; sez. I/a 31.5.85, ric. Pecchia e altri).

Né infine il ruolo di dirigente o organizzatore di un'associazione può rilevare anche come elemento probatorio di riscontro – come ritenuto dalla sentenza di primo grado – per il ricordato carattere congetturale della regola di esperienza sulla base della quale l'indizio concretamente viene utilizzato.

Il ruolo anzidetto può essere valorizzato, ma solo ove si inserisca in un complesso di altri elementi specifici, nel quale – per la rilevanza dell'insieme – la soglia della sua singola rilevanza generica viene superata.

5. – L'inaccettabilità del procedere metodologico e logico della motivazione della sentenza impugnata nella valutazione delle prove sull'attendibilità delle dichiarazioni del Marino emerge con evidenza da quella parte – centrale per ciò che concerne la chiamata in correità di Adriano Sofri, ma non priva di implicazioni sulla posizione del Pietrostefani – riguardante le circostanze in cui il Sofri avrebbe confermato, secondo il Marino, il mandato a uccidere già datogli dal Pietrostefani.

Si tratta dell'episodio del 13 maggio 1972 nel quale, secondo il racconto del Marino, il Sofri dopo il comizio di commemorazione della morte dello studente Serantini, allontanandosi dal palco si intrattenne brevemente con il Marino e altri a consumare qualcosa in un bar della piazza e, poi, appartatosi con il Marino stesso per una diecina di minuti sulla piazza stessa, gli confermò il mandato, raccomandandogli di non coinvolgere il movimento nel caso avesse avuto un incidente; gli assicurò assistenza legale e finanziaria per lui e la sua famiglia, e lo congedò dicendogli di attendere la telefonata di «Luigi» nei giorni successivi.

I motivi di ricorso, in particolare quelli della difesa del Pietrostefani, propongono una censura basilare che investe un criterio metodologico di valutazione della prova enunciato dalla sentenza in riferimento al caso, ma applicato sistematicamente nel giudizio.

Osserva la sentenza impugnata che il racconto del Marino è circostanziato e costante, e non validamente contrastato da quegli elementi di fatto adottati dalla difesa per smentirlo, i quali si sono infine rivelati falsi.

A questo punto – osserva testualmente la sentenza a pag. 241 – “la conseguenza non può che essere una sola: se si nega un fatto sostenendo la negazione con affermazioni che poi si rivelano false, allora è falsa anche la negazione e il fatto negato è vero”. Un siffatto principio deve essere respinto decisamente siccome in aperto contrasto con la regola che fa carico all'accusa dell'onere della prova (la quale poi discende dal principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, art. 27, comma 2, della costituzione).

Dalla menzogna dell'imputato, che con essa contesti il fatto affermato dall'accusa, viene invero fatta discendere la prova determinante di quest'ultimo, secondo un aforisma del tipo, menti e dunque sei colpevole.

Vero è che il comportamento dell'imputato prima, durante e dopo la commissione del reato (e dunque anche il comportamento in sede processuale) può essere preso in

esame dal giudice per trarne elementi di prova, ma a condizione che ciò non si risolva nell'inversione della regola sull'onere della prova e che l'esercizio stesso del diritto di difesa – sia pure attraverso la scorrettezza della menzogna – non venga sostanzialmente condizionato.

Il che puntualmente avviene se si afferma che la menzogna difensiva, costituendo prova della verità del fatto dedotto dall'accusa, esonera questa dal provare positivamente il suo assunto. La giurisprudenza di questa corte ha riconosciuto al giudice la possibilità di trarre argomenti di prova anche dalle giustificazioni manifestamente infondate dell'imputato, ma solo in presenza di univoci elementi probatori di accusa, talché è chiaro che l'utilizzazione di quelle giustificazioni assume un carattere residuale e complementare (cfr. cass. 5.10.89, Menoncello). Ancora si è costantemente ritenuto irrilevante, in aderenza al principio sull'onere della prova, la mancanza o il fallimento dell'alibi dell'imputato, consentendo invece la possibilità di valutare sfavorevolmente nei confronti di costui la proposizione dell'alibi riconosciuto mendace, perché – si è sostenuto – tale comportamento rivela una consapevolezza dell'illiceità della condotta che si mira a nascondere alla giustizia (cfr. cass. 6.2.89, Sposato).

Tuttavia, il principio non può essere inteso in termini di rigida astrazione, ma va calato nelle situazioni concrete, sicché il giudice potrà valorizzare la deduzione dell'alibi falso come indizio da considerare nel complesso delle emergenze processuali, non trascurando l'esame delle specifiche situazioni obiettive, le quali, nella loro peculiarità, possono svuotare quel comportamento della sua rilevanza probatoria negativa (cfr. cass. 16.10.90, Andraous).

Nel caso in esame il racconto del Marino era contrastato da numerosi testi i quali – descrivendo minuziosamente i movimenti del Sofri dopo il comizio – escludevano che costui si fosse soffermato in un bar, perché i bar erano chiusi, e che avesse avuto un colloquio sulla piazza con il Marino perché, a causa della pioggia sotto la quale si era svolto il comizio e che continuava, egli, dopo aver brevemente parlato con alcuni militanti del prossimo comizio del 20 maggio a Massa e della collocazione della lapide di commemorazione del Serantini, si era affrettato ad allontanarsi (come tutti gli altri) per raggiungere in auto con Guelfo Guelfi la casa di Saverio Ceccanti (un giovane rimasto invalido in seguito a scontri di piazza) e quindi l'abitazione della sua ex moglie.

La corte territoriale ha ritenuto inattendibili tutte queste deposizioni testimoniali, esprimendo il convincimento che i testi si erano accordati alla versione difensiva del Sofri, secondo il quale alla fine del comizio c'era stato un diluvio che avrebbe reso impossibile un colloquio per strada.

Infatti i testi avevano tutti parlato di un acquazzone, di pioggia forte, cosa non vera, perché secondo le informazioni del centro meteorologico di Pisa la pioggia quel pomeriggio era stata “debole continua”.

Inoltre, i testi avevano affermato (contro il vero) che i bar erano chiusi ed avevano riferito che il comizio era stato preceduto da un corteo, che invece non c'era stato. Dalla fallita prova dell'impossibilità del colloquio e dalla ritenuta inattendibilità di tutti i testi sui movimenti del Sofri dopo il comizio, la corte ha dedotto la conferma dell'attendibilità del Marino sulla circostanza da lui affermata, in puntuale

applicazione del criterio metodologico di valutazione sopra ricordato e censurato.

5/a. – A parte, questo, lo stesso procedimento logico di valutazione dell’attendibilità delle contrastanti versioni sul fatto presenta lacune e sfasature che ne inficiano la validità.

La sentenza non dà conto del modo come è insorto il contrasto e come si sia incentrato poi sull’intensità della pioggia sotto la quale il comizio si svolse, né dà conto delle omissioni e incongruenze del racconto del Marino.

Non accenna invero al fatto che il Marino non ricordava neppure che il comizio si era svolto sotto la pioggia, né puntualizza che non ricordava nemmeno di essere andato quella sera, tardi, a casa del Sofri (anzi aveva detto che dopo il colloquio egli era partito per Torino), né che era stato il Sofri a ricordare tali circostanze (poi ammesse dal Marino): precisazioni certamente utili per un giudizio sereno sulle contrastanti versioni relative all’episodio.

Omesse tali precisazioni, la indagine dei giudici di merito si è fermata sull’intensità della pioggia per stabilire se essa era stata tale da impedire il colloquio per strada tra il Marino e il Sofri.

Ora, a parte il fatto che la corte di Milano è ricorsa ad un’indicazione del centro meteorologico di Pisa riguardante un’intera zona anziché a quelle specifiche di quel luogo (fotografie dei partecipanti con gli ombrelli aperti, cronache giornalistiche insospettabili del tempo ove si parla di “pioggia battente”, pioggia “insistente”), il fatto che la pioggia non fosse stata “torrenziale”, che non ci fosse stato un “diluvio” – come in un primo tempo aveva detto il Sofri, che però poi aveva ammesso di avere esagerato – viene largamente utilizzato dalla corte per inferirne la falsità di tutti i testi che avevano parlato di pioggia “forte” e che, descrivendo i movimenti del Sofri dopo il comizio, avevano escluso implicitamente che egli si fosse appartato a parlare con il Marino.

La corte di merito ha ancora affermato la falsità dei testi per avere parlato del corteo che aveva preceduto il comizio, ricordando la deposizione del funzionario di polizia responsabile del servizio d’ordine, il quale aveva escluso che vi fosse stato un corteo. Ma ha trascurato che il funzionario aveva ricordato che nella piazza erano confluite circa seicento persone provenienti in gran parte da altre sedi.

E che esse si erano concentrate, parte alla spicciolata, ma in parte anche in folti gruppi provenienti dai comuni punti di arrivo (la stazione ferroviaria e dei pulman), talché l’evocazione di un corteo (certo spontaneo e non ufficialmente autorizzato dalla questura) poteva avere anche un suo realistico riscontro fattuale da verificare. Né è logica la deduzione della falsità dei testi che avevano escluso la sosta al bar, adducendo che i bar della piazza erano chiusi (fatto accertato erroneo), perché il fatto affermato era che il Sofri e gli altri non si erano recati al bar dopo il comizio e l’erroneo supporto conferito a tale assunto con il rilievo della chiusura dei bar non smentisce ancora l’affermazione principale.

5/b. – Il tema se l’incontro evocato dal Marino sia avvenuto o non, non dà fondo all’indagine per l’accertamento della responsabilità dell’imputato chiamato in correità, perché occorre anche verificare che l’oggetto del colloquio svoltosi

nell'incontro sia stato quello del mandato a uccidere.

E sul punto si impone ancora una censura difensiva dedotta nel ricorso del Pietrostefani essenzialmente, che deve essere qui discussa e accolta, in quanto concerne il problema della prova del concorso morale, che si sia concretizzato nel mandato a commettere un reato.

Rileva la sentenza impugnata alle pagg. 177 e 178 che la peculiarità di un tale tipo di concorso, realizzato attraverso un mandato di cui di regola non rimane alcuna traccia, ragionevolmente impone la ricerca di elementi di verifica di tipo diverso da quelli utilizzabili nei confronti del concorrente materiale (il coautore).

Ma l'argomentare della sentenza impugnata va oltre, osservando che non solo il tipo di elementi probatori, ma la loro stessa consistenza, nell'uno e nell'altro caso, deve di necessità essere diversa, chè altrimenti si incorrerebbe in una omessa "interpretazione delle prove, e nella conseguente pronuncia di assoluzione per tutti coloro che hanno ideato, organizzato e deciso un reato dandone la materiale esecuzione agli altri", (pag. 178).

Ora, il principio del libero convincimento del giudice che è fondamentale nella disciplina della valutazione della prova non pone limiti o gerarchie nell'utilizzazione di esse e significativamente il vigente C.P.P all'art. 189 prevede l'assunzione anche di prove non disciplinate dalla legge (e dunque tipologicamente non previste) con il solo limite che siano idonee ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudichino la libertà morale della persona.

Gli art. 192 e Segg. stesso codice stabiliscono alcune regole metodologiche essenziali nella utilizzazione del merito della prova.

Sicché, in un tale regime non può dubitarsi della libertà del giudice di individuare e valutare le prove o gli elementi di prova che risultino più consoni all'accertamento dei fatti ed è chiaro che la peculiarità di questi avrà la sua influenza nelle scelte del tipo di prove che le parti ricercheranno e il giudice valuterà.

Ciò che viceversa non può essere condiviso nella proposizione della sentenza impugnata è l'affermazione che la peculiarità del fatto da accertare consenta anche una diversa consistenza probatoria, per cui, se il fatto risulti per sua natura difficile da provare, allora ci si dovrà contentare di una prova di spessore minore.

Tale affermazione si pone in contrasto con il consolidato criterio che la pronuncia di condanna può aver luogo solo se le prove raccolte in giudizio danno la certezza della sussistenza del fatto costituente reato e della sua commissione da parte dell'imputato.

Non risulta chiaro in che cosa tale principio possa nella sua irrinunciabile applicazione confliggere con l'obbligo di interpretare le prove, che si impone sempre, anche nelle situazioni più agevoli.

Né risolve la questione l'argomento che prospetta il pericolo che gravi responsabilità rimangano impunte, perché questo potrà e dovrà portare ad un affinamento degli strumenti di ricerca della prova, ma non può portare a disattendere un punto fermo nel cammino della civiltà giuridica.

Ciò posto, va rilevato che la sentenza impugnata ha individuato elementi di riscontro della dichiarazione del Marino sul punto,

a) nel particolare rapporto intercorrente allora tra il Marino e il Sofri, per il quale era certo che il primo avesse cercato la conferma del mandato e l'incoraggiamento

all'azione dal secondo, ed era logico e credibile che questi si fosse fatto carico di assicurare il Marino dell'assistenza della sua famiglia, sia pure nell'arco di un colloquio durato una decina di minuti;

b) nella rispondenza delle raccomandazioni del Sofri al Marino di non ammettere, in caso di incidente, il suo rapporto con "Lotta continua", perché questa gli avrebbe assicurato l'assistenza economica grazie alla disponibilità di un facoltoso imprenditore amico e una adeguata difesa a mezzo di un difensore valente ma non politicizzato, alla prassi seguita dal movimento e dai suoi militanti coinvolti in altri episodi criminosi.

L'una e l'altra serie di circostanze lungi dal proporre ragionevolmente argomenti dai quali trarre certezza o anche solo probabilità, dimostrano solamente una generica e astratta verisimiglianza dei termini del colloquio come riferiti dal Marino, dai quali non può logicamente trarsi alcun apprezzabile elemento di verifica dell'assunto dell'accusa.

Questo rimane tutto affidato alla singolare deduzione che se è dimostrato che è avvenuto un colloquio nelle circostanze indicate dal Marino (ma si è visto che la dimostrazione sul punto è metodologicamente viziata), allora il contenuto del colloquio non può essere stato che quello indicato dal Marino.

Il salto logico sembra evidente perché per quanto lata si voglia la definizione dei c.d. riscontri, la possibilità che un incontro si sia svolto così come il chiamante in correità lo ha raccontato non implica – considerate anche le sue stesse circostanze – che esso possa avere avuto come oggetto quanto il Marino ha affermato.

Senza dire della forzatura logica nel desumere (ci si riferisce alle circostanze sopra ricordate sub b) una prassi dal singolo episodio dell'attentato del Pedrazzini in pregiudizio dell'on. del Msi Servello), malamente sorretto nel suo assunto significato esemplare dalla testimonianza di Donat Cattin riferentesi a voci provenienti da ex militanti di "Lotta continua".

Oppure dalla supposizione che l'imprenditore disponibile a fornire i mezzi finanziari di assistenza e di difesa potesse identificarsi in Pietro Gibertoni di Reggio Emilia, noto per le sue simpatie extraparlamentari.

Il racconto del Marino concernente il mandato ricevuto a Pisa ha il suo epilogo nel compiacimento che il Sofri gli avrebbe espresso per la missione compiuta in un fugace successivo incontro a Massa il 20 maggio 1972, prima del comizio di quel giorno.

Seguendo il criterio metodologico che l'assunto dell'accusa è provato se la difesa non è riuscita a provare il contrario con elementi attendibili, la sentenza impugnata afferma che anche questo incontro e l'oggetto del breve colloquio intercorso tra il Sofri e il Marino sono verificati, perché non sono attendibili i testi della difesa che tale incontro hanno escluso (o comunque non hanno ricordato), dal momento che hanno erroneamente riferito che il Sofri si era incontrato prima del comizio con il commissario Costantino (funzionario responsabile del servizio d'ordine quel giorno), mentre tale incontro era avvenuto dopo il comizio.

La nota della polizza che esclude la presenza nei dintorni della piazza ove si svolse il comizio della vettura della Vigliardi – che nega di essersi recata a Massa, mentre Marino dice che ci andò con lei, nella vettura della stessa – è superata con la

osservazione che la vettura poteva essere stata lasciata lontano dalla piazza.

6. – Gli errori metodologici e logici della motivazione della sentenza impugnata sin qui rilevati, si ripropongono nella valutazione della posizione del Pietrostefani.

I giudici di merito hanno ritenuto verificata la chiamata in correità del Pietrostefani sulla base dei seguenti elementi: a) la posizione dirigenziale dell'imputato nell'organizzazione di "Lotta continua" e della sua struttura illegale occulta, e i suoi orientamenti "militaristi";

b) le frequentazioni assidue tra l'imputato e il Marino in Torino e a Roma;

c) l'episodio della presenza del Pietrostefani, insieme al Sofri, nella redazione romana del giornale "Lotta continua" in attesa "spasmodica" della notizia dell'assassinio, davanti alle telescriventi.

Riguardo al punto sub a) si è già detto sopra (sub par.fo 4) come la posizione dirigenziale del Pietrostefani e i suoi orientamenti sulla linea politica del movimento non possono costituire – a parte ogni altra considerazione – un indizio apprezzabile, logicamente idoneo a conferire attendibilità alla chiamata in correità.

In ordine alle frequentazioni e agli incontri tra il Marino e l'imputato nella sede torinese del movimento e nell'ospitale casa dei coniugi Buffo–Vigliardi, la sentenza impugnata ritiene di poter desumere da essi l'attendibilità della versione del Marino, che in quel contesto sia maturata e si sia sviluppata l'opera del Pietrostefani di convincimento a partecipare all'impesa omicida e la concertazione delle modalità di essa.

Ora, a prescindere dalle contestazioni difensive sulla intensità dei rapporti rivelati dal Marino, sembra evidente il salto logico per il quale dalla generica circostanza di frequentazioni e incontri, per assidui che siano stati, si perviene a ritenere che in quel contesto il Marino sia stato coinvolto nel progetto delittuoso.

E questo è un vizio logico di per sè risolutivo per invalidare il giudizio della corte milanese, la quale peraltro, mentre svaluta totalmente le obiezioni difensive sulle difficoltà del Pietrostefani ad intrattenere rapporti nell'ambito delle sedi del movimento per il mandato di cattura che allora lo gravava e per i controlli di polizia sui frequentatori delle dette sedi, nega ogni rilevanza al ripensamento del Marino sulla presenza del Pietrostefani all'incontro del 13 maggio con il Sofri a Pisa (un ripensamento non certo spontaneo), trascurando di considerare che per l'imminenza dell'attuazione del progetto omicida (il Marino partirà – secondo la sua versione – per Milano il giorno 15 successivo) quella presenza poteva avere una sua logica nell'economia della ricostruzione dei fatti esposta dal Marino e poteva essere non insignificante la sua esclusione a fronte delle contestazioni mosse dalle difese.

Riguardo all'episodio sub c) la motivazione della sentenza confuta la possibilità che il Pietrostefani e il Sofri abbiano potuto apprendere la notizia dell'omicidio, separatamente e fuori della redazione del giornale, disattendendo la testimonianza di Cesare Colombo (il quale avrebbe riferito lui al Pietrostefani la notizia intorno alle 13 in piazza della Repubblica a Roma), perché non sarebbe plausibile che un giovane studente militante di "Lotta continua" si prestasse a collaborare con il dirigente in una sua missione politica incontrandosi con lui quasi quotidianamente, né sarebbe accettabile che il Pietrostefani avesse ricevuto la notizia del clamoroso assassinio solo

alle 13 del 17 maggio, mentre i mass-media l'avevano divulgata sin dalle ore 10 circa.

La deposizione poi del teste Liggini, che avrebbe dato la notizia al Sofri mentre costui intorno alle 13 si stava recando in redazione, viene svalutata senza alcuna motivazione.

La presenza del Pietrostefani in redazione è affermata, scartando le deposizioni testimoniali delle segretarie di redazione Melazzini e De Rossi (inattendibili sol perché avevano messo in dubbio la presenza in redazione quella mattina anche del Buffo), e valorizzando la deposizione istruttoria di quest'ultimo – per quanto corretta in giudizio –, sorvolando sulla circostanza che il Buffo, nell'affermare inizialmente la presenza del Pietrostefani, aveva aggiunto una riserva, “per quanto ricordo”, la quale poteva anche rendere plausibile la successiva modifica.

La motivazione della sentenza conclude l'argomento con una sintomatica lettura, di taglio manifestamente congetturale, dell'impegno del Pietrostefani e del Sofri nel sostenere di avere appreso la notizia dell'omicidio intorno alle 13 del 17 maggio fuori della redazione del giornale, attribuendo questo alla necessità di prendere le distanze dal volantino con l'annuncio e il commento del delitto, diffuso sin dalle 11 circa del mattino a Massa – residenza del Bompresi – dove, ad avviso della sentenza, l'uccisione del Calabresi aveva tutto il sapore di una morte annunciata.

7. – La verifica dell'accusa del Marino nei confronti del Bompresi è individuata dalla sentenza impugnata nelle seguenti circostanze:

a) il ruolo di organizzatore della c.d. struttura illegale svolta dall'imputato, già attivista del servizio d'ordine nell'ambito del quale – per sua ammissione – si era occupato anche di predisporre e far predisporre manici di piccone e bottiglie incendiarie, e la sua protratta presenza in Torino, non altrimenti giustificabile che con il cennato ruolo da svolgere in quella sede;

b) la consapevolezza mostrata dalla Vigliardi Paravia della partecipazione dell'imputato all'impresa delittuosa, sia con l'interpello del Marino la sera del 17 maggio 1972 (cfr. par. fo 1/a della superiore narrativa), sia con l'indispettita notazione del fatto che il Bompresi si era schiariti i capelli e cambiata la pettinatura, rendendosi perciò più somigliante all'identikit pubblicato dai giornali il 20 maggio, rivolta al Marino prima e poi alla Bistolfi;

c) la corrispondenza dei caratteri somatici e fisionomici del Bompresi a quelli dell'assassinio, rilevati dai testimoni ed elaborati con l'identikit;

d) il fallimento dell'alibi dell'imputato, invalidato dalla studiata tardiva proposizione solo in chiusura dell'istruttoria e nel giudizio, e dalla manifesta inattendibilità dei testimoni chiamati a deporre.

La rilevanza del tutto generica del ruolo di organizzatore della c.d. struttura illegale che l'imputato avrebbe svolto è stata illustrata sopra sub par. fo 4).

Qui, con riferimento al punto sub a), non può che ribadirsi l'inadeguatezza della motivazione che insistentemente attribuisce alla presenza dell'imputato a Torino la funzione di promuovere in clandestinità l'organizzazione della struttura illegale alla maniera delle compagini terroristiche.

Contraddittoriamente la sentenza ignora il ruolo politico svolto dall'imputato, il quale

si muoveva frequentemente dalla sua residenza per partecipare all'attività del movimento in diverse sedi, e particolarmente a Torino, dove il teste Filippo Bonfiglio lo ricordava spesso presente nelle assemblee e nelle "lotte" (cfr. pagg. 335 e 336 della sentenza). Il che conferma i limiti della qualificazione di "militarista" che si è voluta attribuire alla struttura illegale e alla stessa attività dell'imputato, dandole un connotato terroristico funzionale a un'iniziativa come quella dell'omicidio del commissario Calabresi (senza mezzi termini, ma con altrettanta povertà di dati probatori, si è parlato della necessità di battere la concorrenza delle organizzazioni terroristiche), quando la complessiva attività dell'imputato, quale emerge dalla stessa sentenza, ne evidenzia il carattere prettamente politico che monopolizza anche i suoi aspetti illeciti, diretti alla guerriglia urbana e ai disordini di piazza (i manici di piccone e gli ordigni incendiari sono tipici in tal senso), e all'acquisizione di finanziamenti.

La consapevolezza della Vigliardi sulla partecipazione dell'imputato all'omicidio è poi tutta costruita nella motivazione della sentenza sulla rivelazione del Marino, di cui non esita a valorizzare, come denunciato in ricorso, anche quello che, salvo un adeguato approfondimento dell'analisi del fatto (nel caso inesistente), può logicamente anche apparire la manifestazione di un suo soggettivo convincimento; al quale fa da positivo riscontro solo la deposizione della Bistolfi.

L'interpello della sera del 17 maggio 1972 da parte della Vigliardi è caricato di una valenza particolare (tutta ritagliata sulla parola del Marino), che l'obiettività delle parole pronunziate dalla donna nelle circostanze note, quantomeno poneva in dubbio e avrebbe meritato di essere compiutamente vagliata alla stregua della spiegazione dell'episodio che ella aveva dato.

Le notazioni sui mutamenti del colore dei capelli e della pettinatura del Bompressi sono valorizzate dalla sentenza, ignorando o svalutando frettolosamente circostanze che avrebbero viceversa dovuto promuovere una riflessione sulla esistenza stessa di un tal genere di manipolazione.

Il rilievo del colore dei capelli dell'assassino riferito dai testimoni non era stato, come la stessa sentenza impugnata ricorda, affatto coerente (tanto che solo tre, e con diversità di accentuazioni, avevano parlato di capelli biondi o castano chiari sul biondo), né le deposizioni avevano particolarmente marcato una speciale acconciatura o un singolare taglio di essi.

La sentenza non chiarisce allora perché l'imputato – che avrebbe disinvoltamente agito non solo a viso scoperto, ma anche senza alcun accorgimento per correggerne, sia pure parzialmente, l'aspetto – avrebbe poi dovuto ricorrere alla manipolazione del colore dei capelli e della loro acconciatura, dando rievocazione a un particolare al quale le risultanze delle indagini non avevano sino a quel punto dato una speciale significazione.

D'altra parte, tutti i testi, amici e non, dell'imputato avevano escluso che egli avesse mutato in qualsiasi modo l'aspetto della capigliatura, e non soddisfa ragionevolmente l'obiezione della sentenza che questo particolare a quel tempo non li interessava e quindi non avevano avuto ragione di notarlo.

Il commissario Costantino aveva infatti affermato di non aver notato mutamenti nell'aspetto del Bompressi e che, se ci fossero stati, li avrebbe notati e se li sarebbe

ricordati.

Similmente, un mutamento di pettinatura e di colore dei capelli non sarebbe potuto sfuggire agli amici, ai quali il fatto sarebbe potuto apparire anche come un'insolita e risibile civetteria (cfr. a pagg. 471, 472 della sentenza di 1° grado, la deposizione di Amos Pegollo).

L'irrazionalità della dimostrazione sull'esistenza stessa del fatto svuota di consistenza le notazioni attribuite alla Vigliardi dal Marino e dalla Bistolfi, della cui credibilità già si è parlato sopra, osservando come il giudizio al riguardo positivo – espresso dalla sentenza impugnata – sia del tutto inadeguato e poco aderente alle risultanze processuali, che hanno reso evidente il suo profondo risentimento contro i vecchi compagni e l'inconsistenza delle ragioni addotte per giustificare la visita dall'avv. Zolezzi.

La rispondenza dei caratteri somatici e fisionomici dell'assassinio rilevato dai testimoni – a parte le contraddizioni nelle deposizioni perché riferentesi a percezioni brevi e improvvisate delle quali poi i testimoni danno qualificazioni inevitabilmente condizionate da un margine variabile di soggettività – è un indizio di estrema genericità la cui valenza può assumere consistenza solamente in un quadro di altri elementi convergenti e significativi, quali, per quanto detto, non appaiono quelli valorizzati dalla sentenza impugnata.

Né tampoco rilevano le dichiarazioni del “pentito” Sandalo (cfr. sopra par. fo 3 della narrativa) sull'identificazione di uno degli autori dell'omicidio con un militante di “Lotta continua”, che aveva poi abbandonato l'attività politica per darsi a quella libraria.

Ancora viene qui valorizzata la deposizione di un testimone che ha riferito di voci correnti, con evidente violazione di legge, e, peraltro, obiettivamente mal si attaglia l'attività giornalistica intrapresa dal Bompressi con la non meglio specificata attività libraria della quale il Sandalo aveva parlato.

La sentenza impugnata rileva infine il fallimento dell'alibi del Bompressi – dal quale trae, indebitamente, un ulteriore elemento di verifica delle accuse del Marino (cfr. in proposito quanto osservato sopra sub par. fo 5) – rimandando per la valutazione dell'inattendibilità dei testi indotti dalla difesa alle considerazioni svolte dai giudici di 1° grado.

L'analisi della prima sentenza si fonda su due argomenti: la studiata tardività dell'indicazione dei testi d'alibi e le ripetute contraddizioni nei quali costoro sarebbero incorsi, sì da rivelarsi manifestamente inattendibili.

Il primo argomento non è corretto, perché non possono censurarsi le scelte difensive che hanno privilegiato la sede del giudizio pubblico piuttosto che l'istruttoria secondo valutazioni, se si vuole opinabili, ma che comunque sono legittime e riguardano la gestione della difesa, dalla quale non è consentito trarre argomenti in pregiudizio dell'imputato; ma soprattutto siffatte scelte non si possono far incidere ragionevolmente sul giudizio di credibilità e attendibilità dei testi che sono estranei alle strategie difensive.

L'aver introdotto un tale argomento rivela un malcelato pregiudizio di collusione dei testimoni con le difese che poi è reso palese nella evocazione dell'intervento del teste Antonioli Idilio, il quale, nell'agosto del 1988, si recava con altri dal parroco di

Rocca di Magra, Regolo Vincenzi, e con la mediazione del parroco di Turano, don Peretti, gli chiedeva cosa avesse dichiarato nel corso dell'istruzione, rappresentandogli la preoccupazione dei familiari degli imputati. L'iniziativa, indubbiamente scorretta, se rivela un interesse affettivo del teste a favore degli imputati e un suo forte convincimento personale della loro estraneità ai fatti, non consente tuttavia di ritenere, per ciò solo, che egli sia decisamente inattendibile riguardo alle circostanze specifiche sulle quali ha poi deposto.

E in ogni caso non è giustificabile l'implicita estensione delle riserve che lo riguardano agli altri testi.

Il secondo argomento valorizza talune specifiche imprecisioni e contraddizioni nelle quali sono incorsi i testi, con un procedimento logico manifestamente inaccettabile per il rilievo dato a elementi di carattere marginale ragionevolmente riferibili al decorso di ben sedici anni circa dai fatti sui quali erano stati chiamati a deporre.

Salvo poi a imputare ai testi il fatto di ricordare concordemente e con chiarezza delle specifiche circostanze, talune di non secondario rilievo, come la particolare composizione del volantino diffuso il 17 maggio 1972 con la notizia dell'omicidio del Calabresi e del comizio del Sofri del 20 successivo, che aveva pur formato oggetto di particolare attenzione (e anche di discussioni per il suo contenuto concernente l'omicidio) – cfr. pagg. 495 e seguenti della sentenza di I° grado.

Con il che finisce per risultare non chiaro quale sia il criterio utilizzato dai giudici per valutare l'attendibilità dei testi, dal momento che questi vengono screditati comunque, per ciò che non ricordano o ricordano male e per ciò che ricordano bene, prescindendo dalla rilevanza dei fatti ricordati, perché si censura la memoria dei testi – sostanzialmente riferendola a sospettati accordi fraudolenti – sia che abbia evocato circostanze diverse, secondarie e di particolarità apparsa artificiosamente esasperata (del tipo, quanti bicchieri erano stati notati da taluno sul bancone del bar), sia che si sia soffermata su un fatto come quello del volantino di cui si è detto.

La sentenza riconosce che “non tutte le persone ricordano allo stesso modo, e non tutti i ricorsi sono uguali, a volte ci si può ricordare, per meccanismi più o meno ignoti, di particolari insignificanti” (cfr. pag. 499), ma tale riconoscimento non ha poco prima, con evidente contraddizione, risparmiato ai testi l'addebito di avere studiatamente ricordato alcune cose e altre no per apparire attendibili (cfr. pag. 498).

La sentenza ha preso in particolare esame le deposizioni di Corchia Pier Giorgio, Fruzzetti Silvio, Tognoni Renzo, Lazzerini Massimo, Antonioli Idilio, Briglia Umberto e Tognini Attilio detto Mimmo; complessivamente emergeva da tali deposizioni che la mattina del 17 maggio 1972 – dopo la notizia dell'omicidio – taluni, tra cui il Briglia e il Tognini, si erano premurati di arricchire il testo del volantino preparato per l'annuncio del comizio del 20 maggio con la notizia dell'omicidio del Calabresi.

Tutti o parte dei volantini erano stati affidati al Fruzzetti, che ne aveva distribuiti davanti al liceo scientifico.

Poi aveva portato il resto al bar Eden (luogo di abituale ritrovo) dove il Bompresi e altri già si trovavano a discutere della notizia (e forse anche del testo dei volantini in parte già in loro possesso), e dove il Bompresi si era preso l'incarico di distribuire i fogli avanti le fabbriche nell'ora di intervallo del lavoro.

Nelle deposizioni dei testi sono state colte le seguenti incongruenze e contraddizioni: il Corchia aveva anticipato la divulgazione del volantino del 17 e il Tognini gli aveva attribuito la qualità di primo strumento di divulgazione della notizia del comizio, invece già resa nota con un manifesto murale; il Tognini e il Briglia (peraltro concordi nell'affermazione di essersi trovati nella sede del movimento per ciclostilare il volantino, le cui copie erano state affidate, tutte o parte, al Fruzzetti) si erano contraddetti attribuendosi l'un l'altro la circostanza di essere giunti per primo in sede e di aver posto mano alla modifica integrativa dell'annuncio del comizio con l'aggiunta di quello dell'omicidio; il Tognini ancora ricordava che il Fruzzetti aveva preso i volantini per portarli al bar, mentre il Fruzzetti (riscontrato dal Corchia) dichiarava di aver distribuito i volantini all'ingresso del liceo per portare quelli avanzati al bar intorno all'una; Corchia e Tognini non ricordavano di avere visto volantini al bar prima dell'arrivo del Fruzzetti, mentre il Lazzerini ricordava il contrario.

È sufficiente raffrontare il tessuto sostanziale della vicenda rievocata dai testi, con le sfasature puntigliosamente individuate dalla sentenza, per riconoscere la marginalità di contraddizioni di cui un ragionevole esame avrebbe addirittura rimarcato la sospettabile assenza se non ci fossero state.

Né più di tanto è possibile apprezzare altre simili imprecisioni o errori, quale la collocazione dell'incontro tra il Sofri e il commissario Costantino prima invece che dopo il comizio del 20; o stimare logicamente corretto l'argomento negativo ancora tratto dalla circostanza che nessun teste aveva visto il Bompresi alla sede di "Lotta continua" la mattina del 17 (ma l'avevano incontrato poi al bar nella stessa mattinata), quando il fatto può essere sintomatico della spontaneità della attendibilità dei testi.

Né ancora è possibile riconoscere consistenza all'osservazione della sentenza impugnata, per la quale singolarmente i testi, tutti, avevano ricordato la presenza del Bompresi al bar e poi, nel pomeriggio, in sede, fermando così il loro "ricordo" su un fatto che "non poteva essere che un particolare irrilevante all'epoca" (cfr. pag 341). Qui il ruolo dirigenziale dell'imputato, in altra parte della motivazione particolarmente sottolineato, viene trascurato del tutto, sicché contraddittoriamente la presenza del Bompresi (che peraltro tutti i testi hanno ricordato come particolarmente impegnato nella preparazione del comizio del 20) diviene insignificante nel momento in cui si discuteva dell'omicidio del Calabresi, che – sempre per affermazione della sentenza – per gli attivisti e i dirigenti di "Lotta continua" rivestiva un particolare interesse.

Ma la sentenza impugnata aggiunge una sua particolare notazione – muovendo dalla deposizione del Tognini, (che nel caso è interamente valorizzata, trascurandosi i contrasti con altri), il quale aveva affermato che era stato predisposto il testo del volantino, ma non ancora la matrice, per la mattina del 17 (cfr. pag 492 della sentenza di 1° gr.) –, con la quale afferma che, non essendo possibile la manipolazione della matrice (come il Tognini aveva affermato essere stato fatto) senza danneggiarla irrimediabilmente, evidentemente la matrice stessa era stata a bella posta lasciata incompleta per inserirvi la notizia e il commento relativi all'assassinio del Calabresi. Per tal circostanza (non dimostrata nel suo presupposto fattuale, perché non è stato

chiarito se la matrice era stata realmente predisposta, se era stata manipolata e se ne era stata fatta una nuova) la uccisione del commissario Calabresi nella sede di “Lotta continua” di Massa era un fatto atteso da divulgare prontamente (cfr. pagg. 342 e 343 della sentenza).

L’argomento si segnala per la gratuità di due supposizioni: quella che attribuisce al Bompressi una indiscrezione con i compagni di Massa sulla sua prossima impresa delittuosa, e quella della lettura della strategia difensiva del Sofri e del Pietrostefani i quali per essa si sarebbero mostrati consapevoli di tanta avventatezza e temerarietà. Il fatto, registrato dalla sentenza le pone dichiaratamente un interrogativo che essa stessa dice senza risposta, “ma non ritiene, comunque, che possa trattarsi di una semplice coincidenza”.

In questo modo si utilizza come elemento probatorio una semplice congettura, che in sostanza si riconosce per tale nel momento in cui la si commenta nei termini ora cennati.

8. – L’attendibilità del Marino è collaudata secondo la sentenza impugnata dalla corrispondenza della ricostruzione del fatto derivante dalla sua confessione a quella emergente dalle circostanze acquisite attraverso le indagini svolte prima di essa. Di più, la confessione avrebbe posto in chiaro alcuni equivoci che le precedenti acquisizioni probatorie avevano creato portando a una ricostruzione distorta dei fatti. Con tale affermazione la sentenza impugnata ha inteso in realtà risolvere le contraddizioni tra i fatti accertati attraverso le deposizioni di insospettabili testimoni assunti subito dopo di essi, e la versione del Marino.

I giudici di merito si sono impegnati in minuziose argomentazioni per conciliare le circostanze aliunde accertate con la versione del Marino, ma in decisivi punti chiave della vicenda la motivazione non ha risolto il problema con completezza e correttezza, lasciando viceversa aperte evidenti contraddizioni attraverso omissioni e travisamenti, talché tutto il complessivo ordito argomentativo concernente la ricostruzione della vicenda nel suo insieme ne rimane inficiato e quindi bisognoso di un riesame approfondito.

Un momento di particolare rilievo nella ricostruzione del fatto è quello dell’incidente tra la vettura Fiat 125 usata dagli attentatori e la Simca di Giuseppe Musicco (cfr. par. fi 1 e 1/a della superiore narrativa).

Le ricostruzioni dell’incidente quali emergono dalle dichiarazioni del Marino e dalle deposizioni del Musicco sono nettamente contrastanti fra loro riguardo al luogo, al tempo e alle modalità.

Secondo il Marino il fatto era avvenuto nel momento in cui egli stava lasciando il posto auto all’interno dell’area di parcheggio contigua alla via Giotto.

Dunque si era verificato almeno 20/25 minuti prima dell’omicidio, perché egli, dopo di esso, aveva fatto il giro attorno all’area del parcheggio, si era portato in via Cherubini davanti al fruttivendolo e lì aveva atteso che il complice portasse a compimento la sua opera.

D’altra parte, egli stesso dichiarava alla udienza del 10 gennaio 1990 alla corte di assise (cfr. pag. 101 della trascrizione della registrazione) che, secondo gli accordi con l’Enrico, doveva trovarsi sotto l’abitazione del Calabresi “dieci minuti prima delle

9, più o meno”, ed è certo che l’omicidio veniva commesso intorno alle 9,15. Secondo il Musicco invece l’incidente era avvenuto all’incirca in corrispondenza dell’imbocco di via Cherubini da via Giotto.

Una vettura, – che egli solo in seguito e per quanto aveva appreso si era reso conto essere quella usata dagli attentatori del Calabresi –, l’aveva improvvisamente “speronato” e aveva proseguito la sua veloce marcia senza dargli la possibilità di individuarla.

Si era allora spostato di alcuni metri, portandosi davanti al negozio Cislighi sito all’angolo della confluenza di via Giotto in via Cherubini, dove del resto alcuni testi l’avevano visto.

Il fatto era avvenuto poco prima dell’omicidio, perché pochi minuti dopo egli aveva notato l’assembramento di gente in corrispondenza dello spartitraffico della via Cherubini sulla corsia dove si aprono gli ingressi degli stabili con i numeri civici pari.

La contraddizione tra le due versioni, in specie per ciò che riguarda il luogo e il tempo, è stata risolta dai giudici di merito, disattendendo la deposizione Musicco, il quale – colto a suo tempo di sorpresa dall’incidente, tanto da non rendersi ben conto donde la vettura con la quale si era scontrato provenisse ed in quale direzione si era allontanata – testimoniando in giudizio 16 anni dopo il fatto e le informazioni da lui rese alla polizia, aveva chiaramente mostrato di avere i ricordi poco chiari.

Ma l’accreditamento della parola del Marino – nonostante il minuzioso sforzo critico, specie della sentenza di primo grado – ha lasciato privi di un’appagante, logica soluzione due aspetti essenziali dell’incidente, di pregnante significatività perché rimandano entrambi al fatto centrale dell’episodio, l’omicidio.

Essi propongono un collegamento chiaro tra l’incidente automobilistico e l’omicidio, tra la testimonianza Musicco e quella del Pappini (di cui appresso si dirà).

Tale collegamento avrebbe dovuto essere avvertito e saggiato criticamente in termini più sostanziali e perspicui.

Il primo aspetto è quello del tempo in cui l’incidente si verificò.

Se una cosa appare certa (per essere stata accertata nel corso delle indagini immediatamente svolte la mattina stessa dell’omicidio) è che esso ebbe luogo pochi minuti prima di questo, altrimenti risulterebbe misterioso il collegamento subito instaurato tra l’omicidio e l’incidente, il quale è stato poi invece ridotto a un semplice accadimento antecedente e casuale, privo di qualsiasi legame logico con l’omicidio.

Il Marino ha sempre dichiarato in istruttoria che con l’inchiesta preliminare si era accertato che il commissario soleva uscire di casa in un arco di tempo esteso dalle 8,45 alle 9,30 e che quindi egli doveva trovarsi nel luogo assegnatogli dal piano omicida alle 8,40.

Stando a queste dichiarazioni e al collegamento temporale ravvicinato tra l’omicidio e l’incidente, quest’ultimo si sarebbe dovuto logicamente verificare poco prima delle 8,40, o comunque prima delle 8,45.

Senonché è pacifico che l’omicidio si verificò intorno alle 9,10/15, mentre il Marino (come si è detto) all’udienza del 10 gennaio 1990 – correggendo la sua precedente posizione (ma la contraddizione non è stata rilevata) – asseriva che egli avrebbe dovuto trovarsi sotto casa del Calabresi “dieci minuti prima delle 9, più o meno”.

L'arco temporale tra l'incidente e l'omicidio così è stato esteso sino a circa mezz'ora, disarticolando il collegamento temporale ristretto tra i due accadimenti e rendendo inconcepibile la circostanza che il Musicco poco dopo essersi fermato dinanzi al negozio Cislighi, aveva notato l'assembramento di gente determinato dall'omicidio. Il secondo aspetto del fatto è quello relativo al luogo ove l'incidente avvenne, il quale si collega intimamente a quello concernente il momento dell'accadimento.

Anche su questo punto i giudici di merito hanno seguito la versione Marino, la quale collocando l'incidente all'interno dell'area di parcheggio, dilata coerentemente e funzionalmente alla sua posizione, oltre che nel tempo, anche nello spazio la distanza tra i due accadimenti, invalidando ancora e sotto diverso aspetto la circostanza acquisita del loro racconto.

Senonché i giudici di merito – nonostante le reiterate denunce difensive – non hanno colto un'evidente contraddizione interna delle dichiarazioni del Marino; non solo, l'hanno addirittura esclusa incorrendo in un manifesto travisamento di fatto.

E con ciò hanno lasciato irrisolto nel suo possibile senso proprio un'altra contraddizione dell'imputato e hanno recepito senza un sostanziale vaglio critico, il progressivo spostamento del luogo dello scontro tra le due vetture dalla confluenza di via Giotto nella via Cherubini (dove l'aveva collocato il Musicco deponendo poco dopo il fatto) sino all'interno dell'area del parcheggio della metropolitana (dove da ultimo lo collocava contraddittoriamente il Marino), con tutte le implicazioni logiche sull'estensione dell'intervallo di tempo tra l'incidente e l'omicidio.

Un breve esame delle dichiarazioni rese dal Marino al p.m. il 21 luglio 1988, alla Corte di assise di Milano nell'udienza del 10 gennaio 1990, e alla stessa corte in sede di sopralluogo, evidenziano come solamente in quest'ultima sede il Marino ha posto, per la prima volta, l'incidente all'interno dell'area del parcheggio, in contrasto con le sue precedenti dichiarazioni al riguardo.

I punti salienti delle cennate dichiarazioni sono i seguenti: – Marino al p.m. il 21 luglio '88: "...prima di uscire dal parcheggio con la 125 mi capitò un piccolo incidente: mentre stavo per uscire, infatti, etc.... urtai con il parafrangente contro quello di altra automobile che si stava accingendo ad entrare nel parcheggio stesso per cercarvi posto".

– Marino alla corte di assise il 10 gennaio '90: (cfr. pagg. 103 e 104 della trascrizione della registrazione dell'interrogatorio): "... quando stavo uscendo dal parcheggio, ho avuto appunto questo piccolo incidente con un'altra macchina, che, evidentemente, stava cercando il parcheggio (stava entrando nel parcheggio)".

Quindi spiega di avere indotto con un gesto il conducente dell'auto antagonista a dargli strada, e prosegue: "...Questo signore ha fatto leggermente retromarcia, e io, appunto, appena ho avuto la strada libera, sono partito velocemente, così verso l'uscita del parcheggio (praticamente, la strada che va via dal parcheggio)".

Dopo la contestazione del presidente sulla diversa collocazione dell'incidente secondo la versione del Musicco, la trascrizione (pag. 104) registra le seguenti battute testuali: P... "Quindi, lei conferma, invece, che l'incidente è avvenuto a cagione di questa doppia manovra (di uscire e di entrare)?

I. – "Sì, l'incidente è avvenuto nell'uscire dal parcheggio, e su questo sono sicurissimo".

P. – “Ma dal parcheggio lei è uscito attraverso una strada, o scendendo, diciamo, dal terrapieno?”.

I. – “Il parcheggio è circondato da un marciapiede e ha dei posti dove c’è lo scivolo ...per, appunto, uscire dal parcheggio”.

P. – “E lei è uscito dallo scivolo?”.

I. – “Sì, mentre stavo per uscire dal parcheggio, è avvenuto questo incidente”.

La lucidità della proposizione estratta dall’interrogatorio reso al p.m. e la concatenazione delle battute del dialogo in cui si articola la dichiarazione resa all’udienza non sembra lasciare seri dubbi sul fatto che il Marino nel primo e nel secondo interrogatorio aveva collocato l’incidente all’uscita dall’area del parcheggio, in corrispondenza dello scivolo.

Ma la sentenza di primo grado commenta (cfr. pagg. 273, 274) la prima proposizione, osservando che la espressione iniziale “prima di uscire dal parcheggio, etc.” vuol dire prima di uscire dal posto auto, perché la proposizione che segue i due punti apposti dopo le parole “piccolo incidente”, non sarebbe esplicativa della proposizione precedente.

Infatti, afferma la sentenza, “tale segno d’interpunzione non è stato messo sicuramente dal Marino” (cfr. pag. 274).

È agevole però osservare che non solo quel segno d’interpunzione, ma tutta la frase verbalizzata non è altro che la trascrizione della dichiarazione del Marino compiuta dal p.m., così come normalmente avviene quando il verbale viene redatto in forma riassuntiva.

Per il resto, sia i giudici di primo grado che quelli di appello hanno stravolto il senso del dialogo svoltosi all’udienza del 10 gennaio 1990 tra il presidente e l’imputato (cfr. per la sentenza di appello le pagg. 282 e segg.) con argomentazioni diverse di per sé inadeguate, ma tutte comunque fondamentalmente inficiate dall’omessa considerazione dell’insieme del contesto e in particolare delle proposizioni riportate alla Pag. 104 della trascrizione della registrazione. Anche nell’indicare il percorso fatto dopo l’incidente il Marino si contraddiceva, parlando prima di un “giro dell’isolato” e poi, in sede di sopralluogo di “un giro del parcheggio”.

La sentenza impugnata ha risolto il problema affermando che la contraddizione è solo nelle espressioni, ma il percorso indicato è lo stesso.

Ma anche questo risulta inesatto, perché del percorso compiuto intorno al parcheggio il Marino dava contezza solo in sede di sopralluogo, mentre prima aveva dato indicazioni generiche e vaghe.

La contraddizione in cui il Marino è incorso, malamente coperta con il rilevato travisamento di fatto dalla motivazione dei giudici di merito, è di decisivo rilievo perché essa evidenzia un momento di preoccupante ambiguità del dichiarante a fronte della testimonianza del Musicco, il quale, al di là delle incertezze manifestate in giudizio, ha posto, come si è visto, l’incidente in un luogo e in un momento che rimandano sicuramente alla testimonianza del Pappini, e con questa la collegano offrendo una complessiva versione del fatto decisamente in contrasto con quella del Marino, e particolarmente con l’assunto che egli – fermatosi avanti al negozio del fruttivendolo – aveva lì atteso che il complice, portatosi alle spalle della vittima muovendo a piedi dalle immediate vicinanze del numero civico 6, compisse la sua

opera.

E difatti Pappini Pietro aveva riferito, un'ora circa dopo il delitto, alla polizia che egli percorrendo la via Cherubini (corsia dei n.ri pari) si era trovato davanti alla sua Alfa Romeo una vettura che procedeva molto lentamente ritardandogli la marcia.

Aveva in quel frangente notato il sopraggiungere del commissario Calabresi il quale traversava la strada e si portava verso la sua Fiat 500, mentre dalla vettura che lo procedeva e che si era arrestata, era disceso un giovane il quale, esplosi due colpi di pistola alle spalle del funzionario, si era portato nuovamente, indietreggiando, verso l'auto donde era sceso, passandogli davanti, e quindi, risalito a bordo, con questa si era allontanato velocemente.

Il rilievo del Musicco che aveva notato l'assembramento di gente pochi minuti dopo l'incidente – riscontrava positivamente tale sequenza, prospettando l'ipotesi che l'auto degli attentatori, superato velocemente il punto ove era avvenuto secondo il teste l'incidente ed imboccata la corsia dei numeri civici dispari della via Cherubini, si era portata – come la disciplina della circolazione allora consentiva – nella corsia opposta, ed ivi uno egli occupanti la vettura era disceso ed aveva compiuto il delitto con le modalità note.

Ma l'ipotesi è stata scartata dai giudici di merito, i quali, negata ogni credibilità al Musicco e spostati il luogo e il tempo dell'incidente seguendo la contraddittoria versione del Marino, hanno decisamente screditato anche il Pappini – altro teste oculare, diretto e disinteressato – ricorrendo ad argomentazioni incongrue e illogiche. Muovendo da riferimenti di dettaglio la sentenza impugnata, come quella di primo grado, ha ritenuto il teste attendibile solo per ciò che nella sua deposizione concorda con quelle di altri testi, svalutando in sostanza quanto egli ha riferito di avere visto prima dell'esplosione degli spari (il sopraggiungere del Calabresi e la discesa dell'attentatore dalla Fiat 125). Si pone così in discussione ancora ciò che è in dissonanza con la ricostruzione del Marino, per un verso trascurando il cennato e rilevante collegamento tra le deposizioni del Musicco e del Pappini, per altro verso, sottovalutando che gli accadimenti si svolsero sotto gli occhi di testi occasionali, collocati in punti di osservazione diversi e la cui attenzione non era certo coordinata su ciò che era per succedere, talché in più dettagli non è il solo Pappini a discostarsi dagli altri.

Certo è che il Pappini, per essersi trovato immediatamente a ridosso della sequenza dell'omicidio, poté vedere quanto gli altri non videro, ma questo non può logicamente essere assunto a motivo di discredito della sua testimonianza.

D'altra parte se – nell'apprezzamento dei giudici di merito – le divergenze di dettaglio non sono state ritenute tali da dover espungere totalmente la testimonianza del Pappini dal novero delle risultanze attendibili, le stesse divergenze non possono poi essere coerentemente valorizzate per screditare quanto il teste, ed egli solo, ha riferito di avere visto per essersi trovato in una posizione del tutto particolare di privilegiato punto di osservazione.

E' stato poi trascurato che ciò che il Pappini poté vedere prima dell'esplosione dei colpi di arma da fuoco, venne da lui osservato senza la perturbazione della emozione determinata da tale drammatico evento e quindi sicuramente in condizioni più rassicuranti riguardo all'attendibilità del suo riferimento.

La costruzione desumibile dalla deposizione del Pappini è ritenuta assurda perché implicherebbe un'azione concepita e realizzata in maniera tale che avrebbe corso una forte alea per la riuscita del progetto omicida; un qualsiasi intralcio del traffico, in quell'ora intenso, avrebbe potuto compromettere l'intercettazione della vittima. L'assunto è dimostrato irrilevante da quanto in realtà sarebbe avvenuto secondo la versione del Marino, nella quale l'azione avrebbe potuto essere con eguale facilità compromessa dall'incidente, sol che il Musicco fosse stato meno conciliante di quanto non sarebbe avvenuto nel racconto dell'imputato.

Peraltro, l'attesa dell'attentatore in ostentata lettura del giornale presso il portone del civico n. 6 e quella del Marino davanti al negozio del fruttivendolo con il motore acceso, non proponevano rischi meno consistenti alla riuscita del piano.

La sentenza impugnata scredita ancora l'attendibilità di quanto il teste ha affermato di aver visto prima dell'esplosione degli spari, osservando che il Calabresi, particolarmente attento, avrebbe dovuto accorgersi che la vettura davanti alla quale era passato pochi istanti prima, si era fermata e un passeggero ne era disceso portandosi alle sue spalle; che il Pappini aveva parlato alla polizia di una macchina blu, di capelli castani dell'attentatore e di maglione nero, ma in giudizio aveva ammesso di essere daltonico; che la teste Decio Margherita l'aveva contraddetto sostenendo, con più verosimiglianza, che la 125 si era fermata solo dopo gli spari, mentre poco prima era "semiferma, cioè andava molto piano".

Sul primo punto la sentenza privilegia la verosiglianza e l'attendibilità della versione del Marino contrapponendola all'assunta absurdità della versione opposta – così come del resto ha fatto per la ricostruzione di insieme – senza una ragionevole base.

Se il Calabresi, pur attento a guardarsi intorno nel momento in cui lasciava il portone dello stabile (teste Gnappi), non si era accorto del giovane che attendeva lì vicino e che poi gli si era messo alle calcagna (versione Marino), non si vede perché avrebbe dovuto necessariamente accorgersi, attraversando la strada fra tante auto in transito, che da una di essa era scesa una persona per porsi alle sue spalle.

Il difetto visivo del Pappini può certo compromettere la sua attendibilità quando fa riferimento ai colori, ma nella ricostruzione del fatto non sono i colori ad avere rilievo decisivo.

D'altra parte, il problema del difetto visivo riguarda ciò che il teste ha visto prima e dopo gli spari e dunque non giustifica il discrimine per il quale egli è stato ritenuto attendibile per ciò che ha visto dopo e non per ciò che ha visto prima.

La divergenza con la Decio è palesemente insignificante, perché tra quel procedere estremamente lento che costei ha definito con le espressioni sopra riportate ed un momentaneo arresto non si dà una differenza agevolmente apprezzabile nel contesto di un flusso rallentato di auto e non v'è ragione logica di posporre su questo punto la percezione del Pappini, che seguiva immediatamente la vettura 125, a quella della Decio che seguiva dopo.

Su un ulteriore punto la ricostruzione dell'episodio del 17 maggio 1972 resa dal Marino viene ancora recepita, screditando senza conclusivi e congrui motivi la deposizione di una testimone, la Del Piva Amelia, la quale (cfr. par. fi 1 ed 1/a della narrativa) aveva notato la vettura Fiat 125 arrivare precipitosamente dopo il delitto in via Guido D'Arezzo angolo con via Alberto di Giussano.

La teste riferiva che l'auto arrivando era salita sul marciapiede con una ruota. Ne erano discese due persone, una delle quali, per l'abbigliamento, i capelli e la forma del sedere le era apparsa come una donna, che avevano preso posto su una vettura Alfa Romeo tipo Giulia lì vicino, condotta da una terza persona e con quella si erano allontanate poco prima dell'arrivo della polizia.

La persona qualificata come donna teneva avanti a sé uno specchietto e parlava, tanto da dare alla teste l'impressione che comunicasse attraverso una radio dissimulata. Per questa particolare ipotesi un pò fantasiosa, per avere parlato di un donna (come del resto il Pappini), per il riferimento del particolare dell'arresto della 125 con una ruota sul marciapiede e dell'indugiare degli attentatori ad allontanarsi con la nuova vettura sino all'imminente arrivo della polizia, la sentenza impugnata ha ritenuto di dover disattendere totalmente la deposizione della Del Piva, accettando la versione del Marino dell'abbandono della vettura del delitto per allontanarsi con i mezzi pubblici.

Ora, riguardo alla prima circostanza è verosimile che la Del Piva – avvertita di avere assistito a un momento di un grave episodio e sentita dalla polizia solo tredici giorni dopo – si sia lasciata condurre dalla fantasia a supposizioni su singolari comunicazioni con una radio dissimulata.

Ma ciò non consente logicamente di disattendere i fatti concreti riferiti, come del resto è per la supposizione che uno degli occupanti della 125 sia stata una donna. Questo particolare controverso è di nessun rilievo per quanto concerne la supposizione fatta dalla Del Piva, come anche dal Pappini; non costituisce un valido motivo per invalidare l'attendibilità per quanto riguarda il fatto contestato e riferito, cioè che il conducente della 125 aveva i capelli lunghi e di spalle poteva essere scambiato per una donna, perché esso è stato registrato (oltre che dalla Del Piva e dal Pappini) anche da altri testi, e lo stesso Marino ha ricordato che egli aveva i capelli lunghi, seppur non ondulati, ma a "cespuglio".

Il particolare dell'arresto della vettura con una ruota sul marciapiede (che sarebbe smentito dal fatto che il veicolo fu trovato dalla polizia parcheggiato regolarmente a fianco al marciapiede) neppure ha rilievo per il suo chiaro carattere marginale, e perché riferibile anche, plausibilmente, ad un momento dinamico dell'arrivo, che certamente fu frettoloso, tanto che la vettura venne trovata dalla polizia con il motore acceso.

Il ritardo nella partenza con la vettura di ricambio è poi fondato sul presupposto che la 125 sia giunta in via Guido D'Arezzo verso le 9,15, anticipando la polizia di un quarto d'ora.

In realtà, la stessa sentenza impugnata, come quella di primo grado, hanno altrimenti indicato l'ora dell'omicidio verso le 9,15, dimodoché – per quanto pronta e rapida sia stata la fuga – non è ragionevolmente possibile che la 125 sia arrivata là dove fu abbandonata alle 9,15.

Restava viceversa da considerare – cosa che dalla sentenza impugnata non è stata approfondita – che la versione del "cambiomacchina", affermata dalla Del Piva, presenta nell'economia di un episodio del tipo di quello per cui è processo, una verosimiglianza almeno pari a quella del Marino dell'allontanamento con i mezzi pubblici, che si sarebbe risolto in maniera così scoordinata, da costringere il

Bompressi, – che pure avrebbe avuto tante più ragioni del Marino per lasciare Milano – a restare in casa del “Luigi” e a partire dopo tre giorni, ricorrendo ad espedienti per prevenire i controlli di polizia e certo in condizioni di maggiore rischio.

In conclusione, percorrendo nel presente paragrafo e nei precedenti i passaggi della motivazione della sentenza impugnata relativamente ai punti più significativi e di decisivo rilievo, è emersa sotto i diversi profili la fondatezza delle censure difensive, il cui accoglimento implica l’annullamento con rinvio della decisione.

Dovrà ovviamente il giudice di rinvio – nella pienezza dei suoi poteri discrezionali – rivalutare compiutamente l’articolato complesso delle risultanze processuali, alla stregua di corretti principi giuridici e metodologici e con motivazione congrua e logica, libero di pervenire alle medesime conclusioni cui è pervenuta la sentenza annullata, ma attraverso un adeguato percorso logico-giuridico.

9. – Hanno proposto ricorso il Buffo, il Dell’Amico, l’Oliviero, il Sibona e la Totolo, ma poiché non sono stati presentati tempestivamente i motivi a sostegno dell’impugnazione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge.

10. – I ricorsi del De Luca, del Caccavari e della Vigliardi Paravia (cfr. par. fo 3 della superiore narrativa) deducono, per diverse considerazioni riflettenti le rispettive impugnazioni, la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione della prova della loro responsabilità, che diversamente avrebbe dovuto essere riconosciuta come inesistente. Correlativamente denunciano la violazione dell’art. 152, comma 2°, C.P.P 1930, che prevede l’obbligo del giudice di pronunciare nel merito, anche in presenza di una causa estintiva del reato, ove sussista l’evidenza della prova che l’imputato non ha commesso il fatto.

Il De Luca osserva inoltre che erroneamente la corte di merito ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, la sua rinuncia alla prescrizione (oggi prevista dall’art. 157 c.p. quale si legge dopo l’intervento della sentenza della corte costituzionale (23/31.5.90 n. 275).

Deduce al riguardo che la rinuncia proposta nel giudizio di appello non avrebbe potuto essere da lui formulata prima, perché la declaratoria della causa estintiva era stata adottata dalla corte di primo grado in seguito al riconoscimento di attenuanti e al giudizio di bilanciamento di esse, d’altra parte neppure era stata possibile formularla con i motivi di appello sottoscritti solo dal difensore.

In ordine alla denuncia di violazione dell’art. 152, comma 2°, c.p. va ricordato che con giurisprudenza costante questa corte (cfr. cass. 14.11.1989, Pinzagli; 30.10.90, Turolla; 8.11.90, Dima, tra le tante) ha affermato che in presenza di una causa di estinzione non sono rilevabili in questa sede di legittimità vizi di motivazione, perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato stabilita dal primo comma dell’art. 152, comma 1° C.P.P

Per ciò che riguarda la tempestività della rinuncia alla prescrizione da parte del De Luca, va condivisa la decisione della sentenza impugnata perché dopo la pronuncia

della sentenza di primo grado (2.5.90) e della sentenza della Corte costituzionale sopra ricordata (del 31.5.90), la dichiarazione di rinuncia avrebbe potuto e dovuto essere presentata nei termini della impugnazione con la sottoscrizione dei motivi da parte dell'imputato o con atto separato.

Pertanto, i ricorsi su detti vanno respinti con le conseguenze di legge.

11. – Va respinto il ricorso del Pietrostefani nella parte residua concernente la conferma del proscioglimento dagli altri reati ritenuti a suo carico per sopravvenuta prescrizione, per le considerazioni stesse sopra svolte, rimanendo assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorrente e del Bompressi, concernenti la determinazione della pena.

È assorbito anche il ricorso del Marino, parimenti concernente l'applicazione delle attenuanti e la determinazione della pena.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Buffo Paolo, Dell'Amico Piergiorgio, Olivero Giovanni, Sibona Roberto e Totolo Anna.

Annulla nei confronti di Bompressi Ovidio, Pietrostefani Giorgio e, per l'effetto estensivo, nei confronti di Marino, Leonardo e Sofri Adriano, la sentenza impugnata per vizio di motivazione nel capo concernente il reato di omicidio, dichiarando assorbito il ricorso del Marino, e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della corte di assise di appello di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso del Pietrostefani e quelli di Cacciavari Francesco, De Luca Enrico e Vigliardi Paravia Laura.

Condanna Buffo , Dell'Amico , Olivero , Sibona , Totolo , Vigliardi Paravia , Cacciavari e De Luca al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento di lire 500mila a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 20.10.1992

Il Presidente

(dr. Gaetano Lo Coco)

Il Consigliere Estensore

(dr. Umberto Feliciangeli)